

FLAEI
Federazione lavoratori aziende elettriche
italiane - CISL

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO
EX D.Lgs. 231/2001

Aggiornamento approvato nel Consiglio Generale FLAEI Cisl del 11/12 dicembre 2024

PARTE GENERALE

DEFINIZIONI

"Attività Sensibili": le attività della FLAEI nel cui ambito sussiste il rischio di commissione dei Reati.

"Cisl": Associazione a cui è affiliata la FLAEI.

"Consulenti": coloro che agiscono in nome e per conto di FLAEI sulla base di un mandato ovvero coloro che collaborano con l'Associazione in forza di un contratto di collaborazione di qualsiasi natura.

"Decreto Sicurezza": il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

"Destinatari": i Dipendenti, gli Organi Associativi, gli Associati e i soggetti terzi che si impegnano a vario titolo alla fornitura di beni e servizi a favore della FLAEI.

"Dipendenti": tutti i dipendenti della FLAEI e tutti i collaboratori a vario titolo.

"D.Lgs. 231/2001" o "Decreto": il Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche e integrazioni.

"FLAEI": Federazione lavoratori aziende elettriche italiane, con sede legale in via Salaria 83, 00198 Roma

"Modello": il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. n.231/2001.

"Organi Associativi": il Congresso nazionale, il Consiglio generale, il Comitato esecutivo nazionale, il Segretario generale nazionale, la Segreteria nazionale, il Collegio nazionale dei sindaci, il Collegio dei probiviri, i Congressi periferici, i Consigli direttivi regionali/interregionali/territoriali, i Comitati esecutivi regionali/interregionali, i Segretari generali regionali/interregionali/territoriali, le Segreterie regionali/interregionali/territoriali, i Collegi dei revisori dei conti regionali/interregionali, i Comitati direttivi delle Sezioni aziendali sindacali, i Segretari delle Sezioni aziendali sindacali.

"Organismo di Vigilanza" o "OdV": organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello (come qui di seguito definito) e al relativo aggiornamento.

"P.A.": la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari e i soggetti incaricati di pubblico servizio.

"Partner" (o "Controparti"): controparti contrattuali della FLAEI, quali a es, fornitori, eventuali outsourcer, sia persone fisiche sia persone giuridiche, e aziende convenzionate con cui l'Associazione addivenga a una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con l'Associazione nell'ambito delle Attività Sensibili.

"Reati Presupposto" o "Reati": le fattispecie di reato alle quali si applica la disciplina prevista dal D. Lgs. 231/2001.

"Soci": i lavoratori elettrici, anche in aspettativa, gli ex dipendenti (limitatamente all'anno solare in cui intervengono le dimissioni o il licenziamento per limiti di età o invalidità), i lavoratori dipendenti della Cisl e della FLAEL.

"Statuto dei Lavoratori": la Legge 20 maggio 1970 n. 300 concernente "Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento".

CAPITOLO 1

IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE, SOCIETÀ, ASSOCIAZIONI ED ENTI PRIVI DI PERSONALITÀ GIURIDICA

1.1 Il Decreto Legislativo n. 231/2001 e la normativa di riferimento

In data 4 luglio 2001, in attuazione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300, è entrato in vigore il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante la "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società, delle associazioni anche prive di personalità giuridica - pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 140, del 13 giugno 2001, Serie Generale.

Scopo del Decreto era adeguare l'ordinamento giuridico interno ad alcune convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva aderito, quali la Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee, la Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione in cui sono coinvolti funzionari della Comunità Europea e degli Stati Membri e la Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche e internazionali.

Esaminando nel dettaglio il contenuto del D.Lgs. 231/2001, l'articolo 5, comma 1, sancisce la responsabilità dell'ente qualora determinati reati (ed. Reati Presupposto) siano stati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

- a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (ad esempio, amministratori e direttori generali);
- b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati alla lettera precedente (ad esempio, dipendenti non dirigenti).

Pertanto, nel caso in cui venga commesso uno dei reati cd. presupposto, alla responsabilità penale della persona fisica che ha materialmente realizzato il fatto si aggiunge - se e in quanto siano integrati tutti gli altri presupposti normativi - anche la "responsabilità amministrativa" dell'ente.

Sotto il profilo sanzionatorio, per tutti gli illeciti connessi è sempre prevista a carico della persona giuridica l'applicazione di una sanzione pecuniaria; per le ipotesi di maggiore gravità è prevista anche l'applicazione di sanzioni interdittive, quali l'interdizione dall'esercizio dell'attività, la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni, il divieto di contrarre con la P.A., l'esclusione da finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi, il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

La responsabilità prevista dal suddetto Decreto si configura anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il reato medesimo.

Quanto alla tipologia dei reati destinati a comportare il suddetto regime di responsabilità amministrativa, il D.Lgs. 231/2001 - nel suo testo originario - si riferiva a una serie di reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione. Per effetto di successive riforme legislative, l'elenco dei Reati Presupposto è stato integrato con nuove fattispecie criminose, sicché a oggi le categorie di Reati contemplate nel Decreto sono:

- (I) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del D.Lgs 231/2001);

- (II) reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001);
- (III) reati societari (art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001), tra cui il reato di corruzione tra privati (art. 25-ter, comma 2, par. s) bis del D.Lgs. 231/2001);
- (IV) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001);
- (V) reati relativi alle pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili e reati contro la personalità individuale (art. 25-quater 1 e art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001);
- (VI) reati e illeciti amministrativi di abuso del mercato (art.25-sexies del D.Lgs 231/2001);
- (VII) reati transnazionali (art. 10 della Legge 16 marzo 2006, n. 146);
- (VIII) reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001);
- (IX) reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001);
- (X) delitti informatici e il trattamento illecito dei dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001);
- (XI) delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001);
- (XII) delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis 1 del D.Lgs. 231/2001);
- (XIII) delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001);
- (XIV) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001);
- (XV) reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001);
- (XVI) impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- duodecies del D.Lgs. 231/2001);
- (XVII) Discriminazione razziale propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 25 – terdecies del D.Lgs 231/2001 - 2017/11/20 Sanzioni)
- (XVIII) tutela delle persone che fanno le segnalazioni degli illeciti (art. 6 comma 2bis – ter- quater del DLgs 231/2001 – 2017/11/30)
- (XIX) frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o scommessa di giochi d'azzardo a mezzo di apparecchi vietati (art 25 – quaterdecies del DLgs 231/2001 - 2019/05/03 Sanzioni in riferimento art 1 e 4 della Legge n.401 del 1989/12/13)
- (XX) reati tributari (art. 25 - quinquiesdecies del DLgs 231/2001 – 2019/10/26 e art. 25 quinquiesdecies comma1bis 2020/07/14)

(XXI) contrabbando (art. 25 - sexiesdecies del DLgs 231/2001 -2020/07/14 Sanzioni)

(XXII) delitti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 - octies punto I del D.Lgs- 2021/11/08 Sanzioni) Inizio moduloFine modulo

Si rinvia alle singole Parti Speciali del presente Modello per la descrizione analitica delle singole fattispecie di Reati Presupposto.

1.2 L'adozione di un "modello di organizzazione, gestione e controllo" quale possibile esimente dalla responsabilità amministrativa

L'articolo 6 del Decreto introduce una particolare forma di esonero dalla responsabilità in oggetto qualora l'ente dimostri:

- a) di aver adottato ed efficacemente attuato attraverso il suo organo dirigente, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- b) di aver affidato a un organismo interno, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curare il loro aggiornamento;
- c) che le persone che hanno commesso il reato hanno agito eludendo fraudolentemente il suddetto Modello;
- d) che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lettera b).

Il Decreto prevede, inoltre, che - in ragione dell'estensione dei poteri delegati e del rischio di commissione dei reati - il Modello debba rispondere alle seguenti esigenze:

1. individuare le aree a rischio di commissione dei reati previsti dal Decreto;
2. predisporre specifici protocolli al fine di programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
3. prevedere modalità di individuazione e di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di tali reati;
4. prescrivere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
5. configurare un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto dispone che il Modello possa essere adottato, garantendo le esigenze di cui sopra, anche sulla base di codici di comportamento (c.d. "Linee Guida") redatti da associazioni rappresentative di categoria.

Negli enti di piccole dimensioni, qualora i compiti non vengano affidati ad un apposito organismo interno, o comunque in attesa della sua designazione, gli stessi possono essere svolti direttamente dall'organo dirigente.

A seguito della entrata in vigore della Legge 30 novembre 2017 n. 179 “Disposizioni a tutela degli autori di segnalazioni o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato” (c.d. whistleblowing) e del D. Lgs 24/2023 di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937, è stata introdotta una ulteriore tutela a favore del dipendente o collaboratore che segnali illeciti nel settore privato, tutela che ha comportato modificazioni all’articolo 6 del Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

In particolare, il comma 2-bis dell’art. 6 del D. Lgs 231/2001 ha previsto, che i modelli organizzativi adottati prevedano, ai sensi del decreto legislativo attuativo della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, i canali di segnalazione interna, il divieto di ritorsione e il sistema disciplinare adottato.

Inoltre, in materia di licenziamento discriminatorio, l'articolo 4 della legge 15 luglio 1966 n. 604 è stato modificato prevedendo la nullità dello stesso oltre che nelle ipotesi di licenziamento dettato da ragioni di credo politico o fede religiosa, dall'appartenenza a un sindacato, dalla partecipazione ad attività sindacali o conseguente all'esercizio di un diritto, anche nelle ipotesi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o divulgazione pubblica effettuate ai sensi del decreto legislativo attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019.

Infine, l’art. 2-undecies, comma 1, lettera f) del D, Lgs 196/2003 ha introdotto il diritto alla riservatezza dell'identità della persona che segnala violazioni di cui sia venuta a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro o delle funzioni svolte, ai sensi del Decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione.

CAPITOLO 2

ADOZIONE DEL MODELLO DA PARTE DELLA FLAEI

2.1 Adozione del Modello

La FLAEI è un'Associazione non riconosciuta di natura contrattuale il cui scopo statutario consiste nella realizzazione, nel rispetto della personalità umana, delle opinioni politiche e della religione professata dai suoi aderenti; nell'unione dei lavoratori elettrici ossequiosi del metodo libero e democratico dell'azione sindacale; nella promozione del miglioramento delle condizioni economiche, sociali, morali e culturali dei lavoratori all'interno e all'esterno della categoria; nella stipulazione, attraverso i propri Organi, dei contratti collettivi di lavoro e accordi o convenzioni di carattere generale o particolare interessanti la categoria; nello svolgimento dell'azione sindacale in campo nazionale, regionale, territoriale e aziendale nella legalità e nel rispetto delle regole democratiche; nella realizzazione, sul piano internazionale, della solidarietà dei lavoratori liberi e democratici; nel proficuo scambio di esperienze sindacali mediante l'adesione agli Organismi della CISL Internazionale e nella proficua partecipazione all'attività degli stessi.

Nell'ottica di adottare delle forme organizzative che contribuiscano a migliorare la propria immagine di trasparenza, oltre che l'efficienza nella gestione dei servizi erogati ai Soci, la FLAEI ha ritenuto opportuno procedere all'adozione di un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 con propria delibera. In attuazione di quanto previsto dallo stesso, l'Associazione intende affidare l'incarico di assumere le funzioni di Organismo di vigilanza a un apposito organismo con il compito di vigilare sul funzionamento, sull'efficacia e sull'osservanza del Modello stesso, nonché di curarne l'aggiornamento. Nelle more della istituzione dell’OdV, dette funzioni saranno svolte dagli Organismi dirigenti.

2.2 Funzione e scopo del Modello

La FLAEI è consapevole di rientrare, in quanto Associazione, nell'area dei soggetti destinatari del Decreto ai sensi dell'art. 1 co. 2 dello stesso, il quale prevede che "le disposizioni in esso previste si applicano agli enti

forniti di personalità giuridica e alle società e associazioni anche prive di personalità giuridica". Anche alle associazioni senza personalità giuridica si applica, quindi, l'art. 27 del Decreto 231, il quale stabilisce che, nell'ipotesi di condanna ai sensi del medesimo, risponderà dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria soltanto l'ente con il patrimonio o con il fondo comune e non anche i singoli soci "personalmente e solidalmente".

La FLAEI è pertanto conscia del valore che può derivare sia all'Associazione sia ai propri Soci dall'adozione di un Modello di Organizzazione Gestione e Controllo che sia idoneo a prevenire la commissione di Reati da parte dei propri Dipendenti e Organi Associativi, nonché di prevenire il coinvolgimento dell'Associazione medesima in responsabilità per fatti criminosi eventualmente commessi da Fornitori, Consulenti e Controparti contrattuali.

Pertanto, scopo del presente Modello è la predisposizione di un sistema strutturato e organico di prevenzione, dissuasione e controllo finalizzato alla riduzione del rischio di commissione dei Reati mediante l'individuazione di attività sensibili e dei principi di comportamento che devono essere rispettati dai Destinatari.

Viene infine individuata e descritta la costante attività dell'Organismo di vigilanza finalizzata a garantire il rispetto del sistema organizzativo adottato e la vigilanza sull'operato dei Destinatari, anche attraverso il ricorso a idonei strumenti sanzionatori, sia disciplinari sia contrattuali.

I principi contenuti nel presente Modello sono volti, da un lato, a determinare una piena consapevolezza dei potenziali rischi di commissione dei Reati Presupposto (la cui commissione è fortemente condannata da FLAEI perché contraria alle norme di deontologia cui essa si ispira e ai suoi interessi, anche quando apparentemente l'Associazione potrebbe trarne un vantaggio), dall'altro, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività, a consentire alla FLAEI di reagire tempestivamente nel prevenire o impedite la commissione del Reato stesso.

Tra le finalità del Modello vi è, quindi, quella di sviluppare nei Destinatari dello stesso la consapevolezza di poter determinare - in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello e alle altre norme e procedure attivate all'interno dell'Associazione (oltre che alla legge) - illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per FLAEI.

2.3 La costruzione del Modello e la sua struttura

La predisposizione del presente Modello è stata preceduta da una serie di attività preparatorie, suddivise in differenti fasi, tutte finalizzate alla costruzione di un sistema di prevenzione e gestione dei rischi in linea e ispirato alle norme contenute nel D.Lgs. 231/2001 e alla best practice italiana esistente.

Si riporta qui di seguito una breve descrizione delle fasi in cui si è articolato il lavoro di individuazione delle Attività Sensibili, a seguito delle quali si è poi giunti alla predisposizione del presente Modello:

1. Identificazione delle Attività Sensibili ("as-is analysis")

Tale fase di identificazione delle Attività Sensibili è stata attuata attraverso due distinte attività:

a) esame preliminare della documentazione associativa, tra cui a titolo esemplificativo: organigramma, statuto, sistemi di deleghe e procure, procedure su tematiche sensibili in relazione ai reati previsti dal Decreto, come ad esempio la redazione del bilancio, la gestione dei rapporti contrattuali, i rapporti con i fornitori, la documentazione in tema di sicurezza sul lavoro (a es. procedure di sicurezza), ecc.;

b) interviste ai soggetti chiave dell'organizzazione, mirate all'approfondimento dei processi sensibili e del controllo sugli stessi (procedure esistenti, verificabilità, documentabilità, congruenza e coerenza delle operazioni, separazione delle responsabilità, documentabilità dei controlli, ecc.): sono stati intervistati i rappresentanti degli Organi Sociali, i Responsabili delle principali unità operative e i soggetti, interni alla FLAEI.

II. Effettuazione della "Gap Analysis"

Sulla base della situazione esistente nell'Associazione a seguito della "as-is analysis" (Attività Sensibili individuate e descrizione delle criticità in esse riscontrate) e alla luce delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, sono state individuate le azioni di miglioramento da attuare nell'ambito delle Attività Sensibili, sia a livello di procedure interne sia di requisiti organizzativi al fine di pervenire alla definizione per l'Associazione delle modifiche/integrazioni al Modello ex D.Lgs. 231/01.

III. Predisposizione del Modello

Il presente Modello è costituito dai seguenti documenti:

A. una "Parte Generale", contenente l'insieme delle regole e dei principi generali dettati dal Modello;

B. più "Parti Speciali" predisposte per ciascuna categoria di Reato contemplata nel D.Lgs. 231/2001 le cui fattispecie sono astrattamente ipotizzabili in relazione all'attività svolta dall'Associazione, ossia:

- "Parte Speciale A", denominata "Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e corruttivi tra privati", la quale riguarda le tipologie specifiche di Reati previste ai sensi degli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001 e una ulteriore ipotesi di reato corruttivo rientrante tra i Reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001.
- "Parte Speciale B", denominata "Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio - Reati di finanziamento del terrorismo - Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-quater e dell'art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001.
- "Parte Speciale C", denominata "Delitti informatici e trattamento illecito di dati", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001.
- "Parte Speciale D", denominata "Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di Reati previste ai sensi dell'art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001.
- "Parte speciale E", denominata "Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare – reati di razzismo e xenofobia – Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di reati previste dall'art. 25-duodecies, dall'art. 25-terdecies e dall'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.
- "Parte speciale F", denominata "Reati tributari", la quale è dedicata alle tipologie specifiche di reato previste dall'articolo 25-quinquiesdecies e art. 25 quinquiesdecies comma 1bis del D.Lgs 231/2001 che costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

2.4 Principi generali cui si ispira il Modello

Nella predisposizione del presente Modello si è tenuto conto delle procedure e dei sistemi di controllo operanti nella FLAEI (rilevati in fase di "as-is analysis"), ove considerati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e strumenti di controllo sulle Attività Sensibili. Detto Modello si pone, pertanto, quale ulteriore componente del sistema di controllo interno adottato dall'Associazione.

In particolare, sono stati individuati i seguenti strumenti già esistenti e diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Associazione anche in relazione ai Reati da prevenire:

- 1) i principi ai quali si conforma generalmente l'Associazione nell'erogazione delle prestazioni ai soci;
- 2) la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale e organizzativa dell'Associazione;
- 3) le prassi consolidate nonché le procedure predisposte dall'Associazione nell'ambito delle Attività Sensibili (ad esempio, procedure di approvazione e gestione dei pagamenti, documentazione in materia di sicurezza sul lavoro, procedure per gli acquisti di beni e servizi, ecc.);
- 4) la formazione del personale dell'Associazione.

Le regole, procedure e principi di cui agli strumenti sopra elencati, non vengono riportati dettagliatamente nel presente Modello, ma fanno parte del più ampio sistema di organizzazione e controllo che lo stesso intende integrare.

Principi cardine cui il Modello si ispira, oltre a quanto sopra indicato, sono:

1. la best practice italiana esistente in materia, in base alla quale è stata predisposta la mappatura delle Attività Sensibili della FLAEI;
2. i requisiti indicati dal D.Lgs. 231/2001 ed in particolare:
 - l'attribuzione a un Organismo di vigilanza del compito di attuare in modo efficace e corretto il Modello anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti e il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
 - la messa a disposizione dell'Organismo di vigilanza di risorse di numero e valore ragionevole e proporzionato ai compiti affidatigli e ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili;
 - l'attività di verifica del funzionamento del Modello con conseguente aggiornamento periodico (controllo ex post);
 - l'attività di sensibilizzazione e diffusione interna all'Associazione, nonché presso Consulenti, Partner ed eventuali outsourcer, delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
3. i principi generali di un adeguato sistema di organizzazione e gestione associativa;
4. i principi generali di un adeguato sistema di controllo interno;
5. il sistema dei controlli interni che monitora le aree e le attività in cui vi è un'alta probabilità di commissione dei Reati.

6. la predisposizione di uno o più canali, che pur garantendo la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, consentano di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
7. la predisposizione di almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.
8. il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
9. l'inserimento nel sistema disciplinare adottato di sanzioni nei confronti di chi violi le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettui con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.
10. la consapevolezza che l'eventuale adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuino le segnalazioni possa essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.
11. la consapevolezza che il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante sia nullo, come anche il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante, con onere dell'Associazione, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure siano fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

2.5 Il sistema di organizzazione, gestione e controllo in linea generale

Obiettivo del presente Modello e, in particolare, delle singole Parti Speciali che lo compongono è che, da un lato, i Dipendenti, gli Organi Associativi e i soggetti che operano a livello periferico per l'Associazione, dall'altro, i Consulenti e i Partner dell'Associazione, nei limiti delle rispettive pattuizioni contrattuali, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalle medesime Parti Speciali al fine di prevenire il verificarsi dei Reati ivi considerati.

Tutte le Attività Sensibili tracciate in ciascuna Parte Speciale devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle eventuali procedure in vigore nonché alle regole e ai principi comportamentali contenuti nel presente Modello.

In linea generale, il sistema di organizzazione dell'Associazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

Un adeguato sistema di controllo interno finalizzato alla prevenzione dei Reati ex D.Lgs. 231/2001, infatti, si basa sui seguenti principi:

- a) la verificabilità e documentabilità di ogni operazione rilevante ai fini del D.Lgs. 231/2001, comprese le operazioni effettuate nell'ambito di attività esternalizzate;

b) il rispetto del principio della separazione delle funzioni e della individuazione specifica di ruoli e responsabilità dei soggetti coinvolti nello svolgimento delle attività;

c) la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;

d) la definizione di flussi informativi tra gli Organi Associativi e le funzioni associative, nonché tra questi e l'Organismo di Vigilanza.

2.5.1. Gli strumenti organizzativi associativi

L'Associazione deve essere dotata di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di conoscibilità all'interno dell'Associazione e di chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri. Nelle aree di attività dell'Associazione nelle quali sia stato ritenuto opportuno procedere all'implementazione di procedure interne formalizzate, le stesse devono quindi rispettare le seguenti regole di carattere generale:

a) adeguato livello di formalizzazione, mantenendo traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo;

b) separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla;

c) evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su target di performance sostanzialmente irraggiungibili.

2.6 Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di "sicurezza" ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività associativa.

Si intende per "delega" quell'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative.

Si intende per "procura" il negozio giuridico unilaterale con cui l'Associazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi.

Ai titolari di una funzione che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di rappresentanza viene conferita una "procura" di estensione adeguata e coerente con le funzioni e i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la "delega".

2.6.1. Requisiti essenziali del sistema di deleghe

I requisiti essenziali del sistema di deleghe, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) tutti coloro (Dipendenti e Organi Associativi) che intrattengono per conto dell'Associazione rapporti con soggetti terzi e, in particolare con la P.A., devono essere dotati di delega formale in tal senso (i Consulenti e i Partner contrattuali devono essere in tal senso incaricati nello specifico contratto di consulenza o partnership);

b) le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e a una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi,

c) ciascuna delega deve definire in modo specifico e inequivoco:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o ex lege o statutariamente;

d) il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

Il sistema di deleghe esistente nell'Associazione è declinato nell'organigramma, il quale si ispira ai principi e alle regole sopra indicate.

In caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui la delega è stata conferita ovvero dimissioni, licenziamento o altra causa, tale organigramma deve essere tempestivamente aggiornato dalla funzione deputata, su segnalazione del responsabile del soggetto interessato. Il documento aggiornato sarà successivamente trasmesso da parte del predetto Ufficio all'OdV.

2.6.2. Requisiti essenziali del sistema di procure

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle procure, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

a) le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna che descriva i relativi poteri di gestione;

b) le procure devono essere tempestivamente aggiornate in caso di assunzione di nuove responsabilità, trasferimento a diverse mansioni incompatibili con quelle per cui erano state conferite, dimissioni, licenziamento, ecc. A tale aggiornamento provvede la funzione Legale, su segnalazione del soggetto gerarchicamente superiore al soggetto interessato;

c) le procure che attribuiscono un potere di firma singola e senza limiti di spesa sono accompagnate da apposita disposizione interna che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza o che disciplina le modalità di esercizio di tali poteri, coinvolgendo anche le funzioni associative interessate;

L'OdV verifica periodicamente, con il supporto delle altre funzioni competenti, il rispetto del sistema di deleghe e procure attuato dall'Associazione e la loro coerenza con i principi e le regole generali sopra indicate. Nel contempo, all'esito delle verifiche l'OdV raccomanda le eventuali modifiche o integrazioni allorché il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti al procuratore o vi siano altre anomalie.

2.7 La procedura di modificazione e integrazione del Modello

Sebbene l'adozione del Modello sia prevista dalla legge come facoltativa e non obbligatoria, la FLAEI ha ritenuto comunque necessario procedere alla predisposizione del presente Modello, la cui adozione è sottoposta a deliberazione degli Organi associativi preposti.

Essendo il Modello un atto di emanazione dell'organo amministrativo, in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 231/2001, le successive modifiche e integrazioni sono rimesse alla competenza degli Organi associativi della FLAEI, sentito l'Organismo di Vigilanza.

2.8 Destinatari del Modello

Le regole contenute nel presente Modello si rivolgono:

- a) alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Associazione;
- b) alle persone che esercitano la gestione e il controllo dell'Associazione stessa;
- c) a tutti i Dipendenti dell'Associazione sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui sopra;
- d) limitatamente a quanto specificamente indicato nei relativi accordi contrattuali, al Consulenti, Outsourcer, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Associazione.

Il Modello e i contenuti dello stesso sono comunicati ai soggetti interessati con modalità idonee ad assicurarne l'effettiva conoscenza, secondo quanto indicato al successivo Capitolo 5 della presente Parte Generale; pertanto, i Destinatari del Modello sono tenuti a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di correttezza e diligenza derivanti dal rapporto giuridico da essi instaurato con l'Associazione.

CAPITOLO 3

LE ATTIVITA' SENSIBILI DELLA FLAEI

Dall'analisi dei rischi associativi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 sull'attività svolta dalla FLAEI è emerso che le Attività Sensibili dell'Associazione - allo stato - riguardano principalmente le seguenti tipologie di reati previste dalla Parti speciali.

Quanto alla descrizione specifica delle Attività Sensibili nell'ambito delle quali la FLAEI è risultata a rischio di commissione dei Reati Presupposto, si rinvia a ciascuna Parte Speciale.

CAPITOLO 4

L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4. Identificazione dell'Organismo di vigilanza

Ai sensi dell'art. 6, letto b), D.Lgs. 231/2001, condizione indispensabile per la concessione dell'esimente dalla responsabilità amministrativa è l'attribuzione a un Organismo dell'Associazione, dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo, del compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché di curarne l'aggiornamento.

Detto Organismo di vigilanza sarà istituito con apposita deliberazione degli Organi associativi (Consiglio generale e Comitato esecutivo nazionale) e sarà dotato di apposito regolamento a cui si rimanda. Nelle more della sua costituzione, i compiti saranno svolti dagli Organi direttivi.

CAPITOLO 5

LA FORMAZIONE DELLE RISORSE E LA DIFFUSIONE DEL MODELLO

5.1 Formazione e informazione dei Dipendenti

Ai fini dell'efficacia del presente Modello, è precipuo obiettivo della FLAEI quello di garantire una corretta conoscenza delle regole di condotta ivi contenute sia alle risorse già presenti nell'Associazione sia a quelle future. Il livello di conoscenza è realizzato con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nelle Attività Sensibili.

*** La comunicazione iniziale**

L'adozione del presente Modello è comunicata a tutti i Dipendenti, Consulenti, Outsourcer, Fornitori, Partner e, in genere, ai terzi che operano per conto o comunque nell'interesse dell'Associazione.

Nell'ipotesi in cui si ricorra a nuove assunzioni, invece, sarà consegnato un set informativo (ad es. Modello Organizzativo, Decreto Legislativo 231/2001, ecc.), con il quale assicurare agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

*** La formazione**

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'avere o meno i destinatari funzioni di rappresentanza dell'Associazione.

In particolare, la FLAEI cura l'adozione e l'attuazione di un adeguato livello di conoscenza attraverso l'organizzazione di corsi di formazione personalizzati sulla specifica realtà associativa, la diffusione di materiale didattico e l'organizzazione di test di valutazione delle conoscenze acquisite.

La mancata partecipazione all'attività di formazione senza giustificazione costituisce una violazione dei principi contenuti nel presente Modello e, pertanto, sarà sanzionata ai sensi di quanto indicato nel capitolo 6 che segue.

5.2 Selezione ed informazione dei Consulenti e dei Partner

Relativamente ai Consulenti e ai Partner, esistono appositi sistemi in grado di orientare la selezione dei medesimi secondo criteri che tengano in debito conto i principi di prevenzione e integrità di cui al presente Modello, principi di cui gli stessi saranno adeguatamente informati.

CAPITOLO 6

SISTEMA SANZIONATORIO

6.1 Funzione del sistema sanzionatorio

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di adeguata efficacia detenente), applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello e di quelle del Codice etico e di comportamento, è contenuta nel "Codice etico e di comportamento" e nello Statuto della FLAEI.

Compito dell'OdV è quello di rendere effettiva l'azione di vigilanza e di garantire l'efficace attuazione.

La definizione di tale sistema sanzionatorio costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera e), D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Associazione.

Sistema sanzionatorio che deve contenere anche sanzioni nei confronti non solo di chi viola le misure poste a tutela del segnalante che - allo scopo di preservare l'integrità dell'Associazione - effettua segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto 231/2001 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione, di cui sia venuto a conoscenza in ragione delle funzioni svolte, ma anche di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelino infondate.

Restano escluse dal sistema sanzionatorio - poiché costituiscono giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del codice penale e all'articolo 2105 del codice civile (obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale) - le segnalazioni o le denunce effettuate nelle forme e nei limiti di cui all'articolo 6 del Decreto 231/2001, che hanno quale scopo il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni.

Rientra, invece, nel sistema sanzionatorio la violazione dell'obbligo di segreto professionale di chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.

Costituisce violazione dell'obbligo di segreto anche la rivelazione all'organo deputato a riceverli di notizie e documenti - che siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio - qualora vengano utilizzate modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione avvenga al di fuori dei canali di comunicazione specificamente predisposti a tal fine.

L'applicazione del sistema sanzionatorio e dei relativi provvedimenti è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale che l'autorità giudiziaria abbia eventualmente avviato nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche a integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

CAPITOLO 7

VERIFICHE SULL'ADEGUATEZZA DEL MODELLO

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello, che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei Destinatari e il Modello stesso, questo periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in una verifica a campione dei principali atti associativi, dei contratti di maggior rilevanza conclusi o negoziati dalla FLAEI in relazione alle Attività Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.

Inoltre, viene svolta una review di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti e degli Organi associativi rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

Per le verifiche l'OdV si avvale, di norma, anche del supporto di quelle funzioni interne che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessarie.

Le verifiche e il loro esito sono oggetto di report annuale agli Organi sociali. In particolare, in caso di esito negativo, l'OdV esporrà, nel piano relativo all'anno, miglioramenti da attuare.

FLAEI CISL

PARTE SPECIALE - A -

Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e, tra quelli societari, il reato di corruzione tra privati

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Reati di contraffazione, alterazione, acquisto, detenzione o utilizzo di valori di bollo falsificati

Capitolo 1

I reati di cui alla presente Parte Speciale "A" trovano tutti come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, ad eccezione della particolare ipotesi della corruzione tra privati che, anche se ricompresa tra i reati societari di cui all'art. 25 ter del D. Lgs 231/2001 è applicabile anche agli enti privati ed è stata inserita, per comodità, dopo i reati corruttivi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

Criteria per la definizione di pubblica amministrazione, di pubblici ufficiali e di soggetti incaricati di un pubblico servizio

Si indicano pertanto qui di seguito, per i reati nei rapporti con la Pubblica amministrazione, alcuni criteri generali per la definizione di "Pubblica Amministrazione", "Pubblici Ufficiali" e "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.1 Enti della Pubblica Amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della Pubblica Amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

A titolo esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti Enti o categorie di Enti:

- enti e amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (quali ad esempio Ministeri, Camera e Senato, Agenzia delle Entrate, Magistratura ordinaria e amministrativa);
- Regioni, Province e Comuni;
- Società municipalizzate;
- Autorità di Vigilanza (quali ad esempio Banca d'Italia, Consob, AGCM);
- Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
- tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali (quali, ad esempio, INPS, CNR, INAIL, INPDAP, INPDAP, ISTAT, ENASARCO);

- Aziende Unità Sanitarie Locali (AUSL) e altre strutture sanitarie pubbliche quali ospedali, cliniche ecc.;
- Enti e Monopoli di Stato;
- Soggetti di diritto privato che esercitano un pubblico servizio (ad esempio, Cassa Depositi e Prestiti, Ferrovie dello Stato);
- Fondazioni di previdenza ed assistenza.

Fermo restando la natura puramente esemplificativa di tale elenco, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie di Reati nei rapporti con la P.A. In particolare, le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

1.2 Pubblici Ufficiali

L'art. 357 c.p. definisce pubblici ufficiali *"coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa"*, precisando che *"è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi"*.

Il Codice Penale prevede quindi tre tipi di pubbliche funzioni: legislativa, giudiziaria e amministrativa.

Le prime due (legislativa e giudiziaria) non sono definite espressamente dall'art.357 c. p. perché presentano caratteristiche tipiche che consentono una loro immediata individuazione. Infatti:

- la funzione legislativa è l'attività svolta dagli organi pubblici (Parlamento, Regioni e Governo) che, secondo la Costituzione italiana, hanno il potere di emanare atti aventi valore di legge;
- la funzione giudiziaria è l'attività svolta dagli organi giudiziari (civili, penali e amministrativi) e dai loro ausiliari (cancelliere, segretario, perito, interprete, ecc.), per l'applicazione della legge al caso concreto.

La funzione amministrativa, così come definita dal comma secondo dell'art. 357 c. p., è un'attività che si caratterizza per il fatto di essere disciplinata da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi della P.A. (e ciò la differenzia dalle attività di natura privatistica che sono disciplinate da strumenti di diritto privato, quali il contratto) e per la circostanza di essere accompagnata dalla titolarità di almeno uno dei seguenti tre poteri:

- potere di formare e manifestare la volontà della P.A. (ad es.: sindaco o assessore di un comune, componenti di commissioni di gare di appalto, dirigenti di aziende pubbliche, ecc.);
- potere autoritativo, che comporta l'esercizio di potestà attraverso le quali si esplica il rapporto di supremazia della P.A. nei confronti dei privati cittadini (ad esempio, gli appartenenti alle forze dell'ordine, i componenti delle commissioni di collaudo di lavori eseguiti per un ente pubblico, i funzionari degli organismi di vigilanza – Banca d'Italia e Consob - ecc.);
- potere certificativo, vale a dire potere di redigere documentazione alla quale l'ordinamento giuridico attribuisce efficacia probatoria privilegiata (ad esempio notai).

Al fine di risolvere eventuali ipotesi infine un contributo pratico alla risoluzione di eventuali "casi dubbi", può essere utile ricordare che assumono la qualifica di pubblici ufficiali non solo i soggetti al vertice politico

- amministrativo dello Stato o di enti territoriali, ma anche tutti coloro che, in base allo statuto, nonché alle deleghe che esso consenta, ne formino legittimamente la volontà e/o la portino all'esterno in forza di un potere di rappresentanza.

1.3 Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di "soggetti incaricati di un pubblico servizio" si rinviene all'art. 358 c.p. il quale recita che *"sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale"*.

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo e uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, del pari alla "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

Esempi di incaricati di pubblico servizio sono: i dipendenti delle autorità di vigilanza che non concorrono a formare la volontà dell'autorità e che non hanno poteri autoritativi, i dipendenti degli enti che svolgono servizi pubblici anche se aventi natura di enti privati, gli impiegati degli uffici pubblici, ecc.

La FLAEI non effettua servizio di pubblico interesse, pertanto i dipendenti e i componenti degli Organi associativi non si qualificano né come pubblici ufficiali, né come incaricati di pubblico servizio.

Capitolo 2

Le fattispecie dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (artt. 24, 25, 25 bis e 25-decies D.Lgs. 231/2001)

La presente Parte Speciale si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Associazione e la P.A. nonché ai reati contro la fede pubblica specificamente previsti dall'art. 25 bis del D.Lgs. 231/2001 relativamente alla contraffazione, alterazione, acquisto, detenzione o utilizzo di valori di bollo falsificati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24, 25, 25 bis (limitatamente ai reati di cui agli articoli 459 e 464 c.p.) e 25-decies.

2.1 Reati di tipo corruttivo nei rapporti con la PA e, tra quelli societari, il reato di corruzione tra privati

CORRUZIONE PER L'ESERCIZIO DELLA FUNZIONE E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 318 E 320 C. P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 318 c.p. si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da tre a otto anni.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni di cui all'art. 318 c.p. si applicano anche alla persona incaricata di un pubblico servizio, qualora rivesta la qualità di pubblico impiegato: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino a un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

CORRUZIONE PER UN ATTO CONTRARIO AI DOVERI DI UFFICIO, CIRCOSTANZE AGGRAVANTI E AMBITO APPLICATIVO (ARTT. 319, 319 BIS E 320 C.P.)

L'ipotesi di reato di cui all'art. 319 c.p. si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio o per omettere o ritardare un atto del suo ufficio riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa.

Ai fini della configurabilità di tale reato in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio vanno considerati sia gli atti illegittimi o illeciti (vietati, cioè, da norme imperative o contrastanti con norme dettate per la loro validità ed efficacia) sia quegli atti che, pur formalmente regolari, siano stati posti in essere dal pubblico ufficiale violando il dovere d'imparzialità o asservendo la sua funzione a interessi privati o comunque estranei a quelli proprio della Pubblica Amministrazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a 10 anni.

Per questa fattispecie di reato la pena può essere aumentata ai sensi dell'art. 319-bis c.p. qualora l'atto contrario ai doveri di ufficio abbia ad oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene.

Ai sensi dell'art. 320 c.p., le disposizioni dell'art. 319 c.p. si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio: in tali casi, tuttavia, le pene previste dal legislatore sono ridotte fino ad un terzo rispetto alle fattispecie delittuose che vedono coinvolto un pubblico ufficiale.

Ai sensi dell'art. 321 c.p. le pene previste dagli artt. 318 e 319 c.p. si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il danaro o altra utilità.

Si sottolinea infine come le ipotesi di reato di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si differenzino dalla concussione in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

CORRUZIONE IN ATTI GIUDIZIARI (ART. 319-TER C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per favorire o danneggiare una parte in un procedimento giudiziario, si corrompa un pubblico ufficiale, e dunque un magistrato, un cancelliere o altro funzionario dell'autorità giudiziaria.

E' importante sottolineare come il reato possa configurarsi a carico dell'ente indipendentemente dal fatto che lo stesso sia parte del procedimento.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei a venti anni, a seconda se dal fatto derivi un'ingiusta condanna e del tipo di ingiusta condanna inflitta.

INDUZIONE INDEBITA A DARE O PROMETTERE UTILITÀ (ART. 319 QUATER C.P.)

Tale norma punisce, da sei anni a dieci anni e sei mesi, il pubblico ufficiale e/o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce il privato a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità, a lui o a un terzo. La punibilità, oltre che per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, è prevista anche per il privato (fino a tre anni di reclusione) che, a

differenza dell'ipotesi di concussione, non essendo obbligato ma solamente indotto alla promessa o dazione, conserva una possibilità di scelta criminale che giustifica l'applicazione di una pena.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE (ART. 322 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui venga offerto o promesso danaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio (per indurlo a compiere, omettere o ritardare un atto di sua competenza o compiere un atto contrario ai suoi doveri di ufficio) e tale offerta o promessa non venga accettata.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la pena prevista per la fattispecie di cui all'art. 318 c.p., ridotta di un terzo, qualora l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio a compiere un atto del suo ufficio; qualora invece l'offerta o la promessa sia fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o ritardare un atto del suo ufficio, la pena è quella prevista per la fattispecie di cui all'art. 319 c.p., ridotta di un terzo.

TRAFFICO DI INFLUENZE ILLECITE (ART. 346 BIS C.P.)

La Legge 9 agosto 2024, n. 114 "Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare" ha sostituito il reato prevedendo che fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319 ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322 bis (segue), chiunque, utilizzando intenzionalmente allo scopo relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica, per remunerare un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, in relazione all'esercizio delle sue funzioni, ovvero per realizzare un'altra mediazione illecita, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni e sei mesi. La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità economica.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità economica riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio o una delle qualifiche di cui all'articolo 322-bis. La pena è altresì aumentata se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Per altra mediazione illecita si intende la mediazione per indurre il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o similare a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio costituente reato dal quale possa derivare un vantaggio indebito.

CORRUZIONE TRA PRIVATI di cui all'art. 25-ter del D.lgs 231/2001 - (ART. 2635 C.C.)

Altra ipotesi corruttiva - non rientrante tra i reati di corruzione nei rapporti con la Pubblica amministrazione, ma tra i reati societari di cui all'art. 25-ter del D.Lgs 231/2001 - è stata introdotta dal D. Lgs 15 marzo 2017 n.38 di recepimento delle disposizioni della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro la corruzione nel settore privato, che ha riformulato le fattispecie della corruzione tra privati di cui all'art. 2635 codice civile e aggiunto gli artt. 2635 bis e ter - limitata fino al momento della entrata in vigore della legge alle sole società commerciali e punita solo in caso di lesione del loro patrimonio - prevedendo la punibilità dell'istigazione alla corruzione e ampliando la responsabilità amministrativa degli enti dipendente da tali reati, inasprendone le sanzioni.

In particolare, l'art. 2635 c.c. prevede che, salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni.

Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Si procede a querela della persona offesa, salvo che dal fatto derivi una distorsione della concorrenza nella acquisizione di beni o servizi.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE TRA PRIVATI (ART. 2635-bis c.c.)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635 (reclusione da uno a tre anni), ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

Si procede a querela della persona offesa.

PENE ACCESSORIE (ART.2635-ter c.c.)

La condanna per il reato di cui all'articolo 2635, primo comma, importa in ogni caso l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese di cui all'articolo 32-bis del codice penale nei confronti di chi sia già stato condannato per il medesimo reato o per quello di cui all'articolo 2635-bis, secondo comma.

Con riferimento alle fattispecie di reato di cui al presente Paragrafo 2.1, profili di rischio in capo all'Associazione si individuano essenzialmente nelle ipotesi in cui gli Esponenti e/ o i Consulenti della stessa agiscano quali corruttori nei confronti di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o di privati nell'interesse della stessa.

Salve le ipotesi di corruzione tra privati, di istigazione alla corruzione tra privati e di traffico di influenze illecite, per quanto riguarda invece tutte le altre ipotesi la cd. corruzione passiva, l'Associazione non potrebbe commettere il reato in proprio in quanto essa è sprovvista della necessaria qualifica pubblicistica; potrebbe tuttavia concorrere in un reato di corruzione commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nel caso in cui fornisse un qualsiasi sostegno, materiale o morale ai sensi dell'art. 110 c.p., al pubblico funzionario per la commissione del reato. A tal riguardo, si precisa che sussiste l'ipotesi del concorso nel reato di corruzione, anche quando si agisca quale mediatore tra il privato e il pubblico funzionario.

2.2 La concussione

CONCUSSIONE (ART.317 C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente a sé o ad altri denaro o altre utilità.

E' astrattamente possibile che un dipendente dell'Associazione rivesta, al di fuori dell'attività lavorativa, una pubblica funzione o svolga un pubblico servizio. In tale ipotesi, questi, nello svolgimento del proprio ufficio o servizio, dovrà astenersi dal tenere comportamenti abusivi che siano idonei a recare un vantaggio all'Associazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa e la reclusione da quattro a dodici anni.

PECULATO, CONCUSSIONE, CORRUZIONE E ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE DI MEMBRI DEGLI ORGANI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI FUNZIONARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE E DI STATI ESTERI (ART. 322-BIS C. P.)

Sulla base del richiamo all'art. 322-bis operato dall'art. 25 del Decreto, le ipotesi di reato di corruzione e concussione summenzionate si configurano altresì nei casi in cui il denaro o altra utilità siano dati, offerti o promessi (anche a seguito di induzione a farlo):

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono la Comunità europea;

5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

6. alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

2.3 I reati di truffa

TRUFFA IN DANNO DELLO STATO O DI ALTRO ENTE PUBBLICO (ART. 640, COMMA 2, N. 1 C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici e raggiri (intendendosi inclusa in tale definizione anche l'eventuale omissione di informazioni che, se conosciute, avrebbero certamente determinato in senso negativo la volontà dello Stato o di altro ente pubblico) tali da indurre in errore e da arrecare un danno (di tipo patrimoniale) a tali enti.

Si pensi, in particolare, alla trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, all'invio a enti previdenziali o amministrazioni locali di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione per l'Associazione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a cinque anni e la multa da Euro 309 a Euro 1.549.

TRUFFA AGGRAVATA PER IL CONSEGUIMENTO DI EROGAZIONI PUBBLICHE (ART. 640-BIS C. P.)

Il reato in oggetto si perfeziona allorché i fatti di cui al precedente art. 640 c.p. riguardano l'ottenimento di contributi, finanziamenti o altre erogazioni concesse dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da uno a sei anni.

FRODE INFORMATICA (ART. 640-TER C. P.)

Si configura il reato di frode informatica quando, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, venga alterato in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico, o si intervenga, senza diritto, su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico. La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

2.4 Le ipotesi di malversazione, indebita percezione di erogazioni, tutela della libertà degli incanti e libertà di scelta del contraente

MALVERSAZIONE A DANNO DELLO STATO (ART. 316- BIS C.P.)

Tale ipotesi di reati si configura nei confronti di chiunque, avendo ottenuto dallo Stato, da altro ente pubblico o dall'Unione Europea contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina a tali attività.

Per l'integrazione del reato è sufficiente che anche solo una parte delle attribuzioni ricevute sia stata impiegata per scopi diversi da quelli previsti, non rilevando, in alcun modo, che l'attività programmata sia stata comunque svolta. Risultano altresì irrilevanti le finalità che l'autore del reato abbia voluto perseguire, poiché l'elemento soggettivo del reato medesimo è costituito dalla volontà di sottrarre risorse destinate ad uno scopo prefissato.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a quattro anni.

INDEBITA PERCEZIONE DI EROGAZIONI A DANNO DELLO STATO (ART. 316-TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o atte stanti cose non vere ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominati, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al reato precedente, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie di cui all'art. 640-bis c.p. (truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi del reato di cui a quest'ultima disposizione.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la suddetta fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e, nei casi meno gravi, una sanzione amministrativa tra Euro 5.164 ed Euro 25.822.

La Legge n. 137 del 2023 di conversione del D.L. 105/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha aggiunto all'art. 24 del D. Lgs 231/2001 i reati di "Turbata libertà degli incanti" (art. 353 c.p.) e "Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente" (art. 353 bis del c.p.).

TURBATA LIBERTA' DEGLI INCANTI (art. 353 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti. La pena è la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà

TURBATA LIBERTA' DEL PROCEDIMENTO DI SCELTA DEL CONTRAENTE (art. 353-bis c.p.)

Il reato si configura nei confronti di chiunque – e sempreché il fatto non costituisca più grave reato - con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione. La pena prevista è quella della reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da euro 103 a euro 1.032.

Per ciò che concerne i reati di cui agli artt. 316-bis, 316-ter e 640-bis c.p., si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono attribuzioni pecuniarie a fondo perduto che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

Per ciò che riguarda il turbamento di una gara, trattandosi di reati di pericolo, si verifica quando la condotta fraudolenta o collusiva abbia anche soltanto potenzialmente influito sulla regolare procedura della gara, essendo irrilevante che si produca effettivamente un'alterazione dei risultati di essa. Inoltre il reato di cui all'art. 353 bis del c.p. riguarda la fase di indizione della gara e, precisamente, quella di approvazione del bando, e punisce il comportamento di coloro che, con la collusione della stazione appaltante, cercano di far redigere bandi di gara che contengono requisiti talmente stringenti da predeterminare la platea dei potenziali concorrenti, anche se, in assenza di questa norma, tali condotte avrebbero potuto essere sanzionate ai sensi dell'art. 353 c.p.

2.5 I reati contro l'autorità giudiziaria

INDUZIONE A NON RENDERE DICHIARAZIONI O A RENDERE DICHIARAZIONI MENDACI ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA (377-BIS C. P.)

La legge 3 agosto 2009, n. 116 ha aggiunto, con l'introduzione dell'art. 25-nonies, alla lista dei Reati previsti dal Decreto quello di "*induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziari* " di cui all'art. 377 -bis c.p.

Il reato di cui all'art. 377 bis c.p. è configurabile - ad eccezione dei casi in cui il fatto costituisca più grave reato - da chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere. La pena prevista per colui che realizza il fatto è la reclusione da due a sei anni.

2.6. I reati contro la fede pubblica

FALSIFICAZIONE DI VALORI DI BOLLO, INTRODUZIONE NELLO STATO, ACQUISTO, DETENZIONE O MESSA IN CIRCOLAZIONE DI VALORI DI BOLLO FALSIFICATI (ART. 459 c.p.)

Il reato in oggetto punisce chiunque contraffaccia, alteri o introduca - essendo in concorso nella contraffazione o nell'alterazione - nel territorio dello Stato o comunque detenga, spenda o metta in circolazione valori di bollo contraffatti o alterati. Inoltre la fattispecie in esame punisce chiunque, al fine di

metterli in circolazione, acquisti o riceva da chi li ha falsificati o da altro intermediario valori di bollo contraffatti o alterati.

Al fine della configurazione del reato in oggetto si intendono per "valori di bollo" la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi penali.

Inoltre, costituiscono presupposto necessario per la configurazione del reato in oggetto la realizzazione di azioni di "contraffazione" o di "alterazione" di valori di bollo, intendendosi per:

- "*contraffazione*", la fabbricazione di valori di bollo a imitazione di quelli emessi dallo Stato o da enti specificamente autorizzati;

- "*alterazione*", la modificazione delle caratteristiche materiali o formali, in qualunque modo effettuata, di un valore di bollo dando l'apparenza di un valore nominale superiore.

Tale azione presuppone pertanto l'esistenza di un valore di bollo genuino, emesso dall'ente autorizzato.

In relazione al grado di imitazione, si richiede che il falso sia tale da indurre in errore sulla genuinità dei valori di bollo un numero indeterminato di persone. Pertanto, non è punibile il c.d. "*falso grossolano*", ossia la falsificazione immediatamente riconoscibile anche da cittadini meno esperti e diligenti.

USO DI VALORI DI BOLLO CONTRAFFATTI O ALTERATI (art. 464 c.p.)

Il reato in esame punisce chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Capitolo 3

Attività Sensibili nei rapporti con la P.A.

Di seguito sono elencate le attività che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001. Tra queste, alcune attività non comportano rapporti diretti con la P.A. ma possono tuttavia essere strumentali alla commissione della tipologia di reati di tipo corruttivo (par. 3.1. che segue).

3.1 Rapporti diretti con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio

I rapporti diretti con le Pubbliche Amministrazioni costituiscono la principale Attività Sensibile poiché nell'ambito dei medesimi i rappresentanti dell'Associazione e i Pubblici Ufficiali / Incaricati di Pubblico Servizio potrebbero accordarsi affinché questi ultimi, in cambio di denaro o altra utilità, compiano atti favorevoli all'Associazione medesima.

- Rapporti con l'amministrazione finanziaria: si tratta, da un lato, della gestione degli adempimenti tributari e fiscali e delle relative comunicazioni all'Agenzia delle Entrate e, dall'altro, dell'evasione di eventuali richieste di informazioni della Guardia di Finanza riguardanti particolari soci, nell'ambito di indagini di natura tributaria.

- Rapporti con Enti previdenziali e assistenziali: si tratta dell'amministrazione degli aspetti retributivi e previdenziali connessi al personale dipendente e ai collaboratori esterni e dei rapporti con enti previdenziali e assistenziali (INPS, INAIL, ecc.).

- Rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (D.Lgs. 81/08): si tratta degli adempimenti legati alla normativa sulla sicurezza sul posto di lavoro e relativi rapporti con le autorità preposte al controllo, anche in caso di ispezioni.

3.2 Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo

Tra le attività che, pur non comportando rapporti diretti con la P.A., possono costituire uno strumento per la commissione di reati di tipo corruttivo rientrano:

- 1) le attività che consentono di creare disponibilità occulte, da utilizzare per la corruzione di pubblici ufficiali.
- 2) le attività che costituiscono il mezzo per corrispondere, direttamente o per interposta persona, ai funzionari pubblici, in forma occulta o indiretta, denaro o altra utilità in cambio di interessamenti indebiti.

Pertanto, tenuto conto delle caratteristiche dell'organizzazione della FLAEI, sono state individuate le seguenti Attività Sensibili strumentali alla commissione di reati contro la P.A.

- Gestione delle finanze e dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti e dai componenti gli Organi associativi

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che attraverso la gestione delle risorse finanziarie possano essere creati fondi occulti destinati ad essere utilizzati per attività illecite. L'attività si presenta inoltre potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che il rimborso di spese "ingiustificate" o la corresponsione di bonus ai dipendenti o ai componenti gli Organi sociali della FLAEI possano sottendere l'utilizzo di tali risorse per il compimento di attività di tipo corruttivo a favore dell'Associazione medesima.

- Gestione di omaggi e liberalità

L'attività si presenta a rischio in relazione alla possibilità che l'erogazione di qualsiasi prestazioni a titolo di liberalità a favore di Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio possa costituire una forma di corresponsione di utilità non dovute agli stessi in cambio di atti a favore dell'Associazione.

- Selezione e gestione dei dipendenti

L'attività di selezione del personale si presenta potenzialmente a rischio in relazione al caso in cui la FLAEI proceda all'assunzione di personale (sia nel caso di personale già impiegato presso la FLAEI, sia nel caso di personale esterno) raccomandato da un Pubblico Ufficiale o da un Incaricato di Pubblico Servizio - senza effettuare una selezione basata sui principi di concorrenza, trasparenza e merito - al solo fine di ottenere da quest'ultimo atti vantaggiosi per l'Associazione.

L'attività di gestione del personale si presenta potenzialmente a rischio in relazione al caso in cui siano riconosciuti privilegi o vantaggi professionali indebiti o non dovuti a un dipendente "raccomandato" da Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio al fine di ottenere da parte di quest'ultimo determinati vantaggi a favore della FLAEI;

- Selezione delle controparti contrattuali (consulenti)

Tale attività si presenta a rischio qualora la medesima sia strumentalizzata per favorire il conferimento di incarichi professionali fittizi a consulenti compiacenti, disposti a compiere atti corruttivi in nome e per conto dell'Associazione. L'attività si presenta inoltre a rischio qualora l'assegnazione dell'incarico costituisca la merce di scambio per ottenere atti favorevoli da parte di un Pubblico Ufficiale o Incaricato di pubblico Servizio.

3.3 Gestione dei contenziosi

La gestione di contenziosi di qualsiasi natura (civile amministrativo e penale) si presenta potenzialmente a rischio sotto un duplice profilo: l'Associazione, infatti, tramite il difensore di fiducia, da una parte potrebbe compiere atti di tipo corruttivo per favorire se stessa o danneggiare una parte coinvolta in un procedimento giudiziale, dall'altra potrebbe - nell'ambito di un procedimento penale - indurre a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci un soggetto chiamato a rendere tali dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Aree a Rischio sono rimesse alla competenza degli Organi associativi.

Capitolo 4

Regole e principi generali

4.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che, da un lato, i Dipendenti, gli Organi Associativi, i Consulenti e i Partner dell'Associazione, dall'altro, nei limiti delle rispettive pattuizioni contrattuali, adottino regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa al fine di prevenire il verificarsi dei Reati in essa considerati.

Tutte le Attività Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle eventuali procedure in vigore nonché alle regole e ai principi comportamentali contenuti nella presente Parte Speciale e nella Parte Generale del Modello.

4.2 Principi generali di comportamento

I seguenti principi di carattere generale si applicano ai Destinatari, come meglio individuati nella Parte Generale del Modello (cfr. par. 2.8 della Parte Generale).

In via generale, è fatto divieto di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate; sono altresì proibite le violazioni ai principi e alle procedure previste nella presente Parte Speciale.

In particolare è fatto divieto di:

a) accordare vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della P.A. o a loro familiari, rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività associativa o che possa comunque influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione;

b) distribuire ogni forma di omaggio eccedente le normali pratiche associative o di cortesia, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività dell'Associazione. In particolare, è vietata qualsiasi forma di omaggio a rappresentanti della P.A. o a loro familiari che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per l'Associazione;

c) sollecitare o ottenere informazioni e/o documenti riservati;

d) esibire documenti/dati falsi o alterati, sottrarre o omettere informazioni dovute al fine di orientare indebitamente a proprio favore le decisioni della Pubblica Amministrazione;

e) presentare false dichiarazioni a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o rendicontare in modo non veritiero l'attività per la quale sono già state effettuate delle erogazioni pubbliche;

f) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano destinati;

g) effettuare prestazioni in favore dei Consulenti e dei Partner contrattuali che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, nonché riconoscere compensi in favore dei medesimi che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere e alle prassi vigenti nel settore;

h) effettuare spese di rappresentanza ingiustificate e con finalità diverse dalla mera promozione dell'immagine dell' Associazione;

i) indurre o consentire a un legale esterno di dare o promettere utilità ad autorità giudiziarie al fine di favorire la FLAEI o un'altra parte di un procedimento giudiziario;

j) nell'ambito di procedimenti penali, indurre - direttamente o tramite legali esterni - soggetti chiamati a rilasciare dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria a non rendere tali dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci;

k) contraffare o alterare in qualsiasi modo valori di bollo, nonché acquistare, commercializzare o utilizzare valori di bollo contraffatti o alterati.

Capitolo 5

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e regole generali e dei divieti elencati al precedente cap. 5, devono rispettarsi gli specifici principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle regole e principi generali già contenuti nella Parte Generale del Modello.

1) Nell'ambito dei Rapporti diretti con la P.A. o con soggetti incaricati di un pubblico servizio, l'Associazione pone in essere i seguenti presidi:

a) Agli Organi Associativi e Dipendenti che materialmente intrattengono rapporti con la P.A. per conto della FLAEI devono essere formalmente investiti di tale potere dall'Associazione tramite apposite deleghe e procure, che rispondano ai seguenti requisiti:

- adeguatezza della delega conferita rispetto alla responsabilità e alla posizione ricoperta dal delegato nell'organigramma;
- definizione specifica e inequivoca dei poteri attribuiti;
- individuazione del soggetto (organo o individuo) cui il delegato è tenuto a riportare gerarchicamente ex lege o statutariamente e determinazione delle modalità di tale sistema di reporting;

- ove necessario, la delega è accompagnata da procura scritta nella quale sono specificamente indicati i limiti e le modalità di esercizio del potere di rappresentanza dell'Associazione, nonché dei poteri di spesa entro i quali il delegato può impegnare l'Associazione medesima nei confronti di terzi. A tal fine sono stabiliti sistemi di firma singola e/o congiunta tra diversi delegati, a seconda della tipologia e del valore delle operazioni. Ove le procure attribuiscono poteri di firma singola e senza limiti di spesa sono accompagnate da apposita disposizione interna che fissa l'estensione dei poteri di rappresentanza o che disciplina le modalità di esercizio di tali poteri, coinvolgendo anche le funzioni associative interessate.

b) Tutta la corrispondenza intercorsa con la P.A. deve essere conservata dalla FLAEI in maniera separata dalla corrispondenza ordinaria.

c) Alle ispezioni o verifiche condotte da pubbliche autorità (es. relative al D.Lgs. 81/08, verifiche tributarie, INPS, ASL, ecc.) devono partecipare almeno due soggetti appartenenti all'Associazione, a ciò espressamente delegati. Di tutto il procedimento relativo all'ispezione o verifica devono essere redatti e conservati appositi verbali interni che tengano conto delle problematiche emerse nel corso del procedimento ispettivo. Nel caso il verbale conclusivo evidenziasse criticità, l'OdV ne deve essere informato con nota scritta da parte del responsabile della funzione coinvolta;

d) Ciascun soggetto che intenda o abbia la necessità di intrattenere rapporti istituzionali con la P.A. dovrà preventivamente rivolgersi alla funzione competente, al fine di ottenere una specifica autorizzazione scritta;

e) L'OdV deve essere informato tempestivamente con nota scritta di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la P.A.

2) Nell'ambito delle Attività strumentali alla commissione dei reati di tipo corruttivo l'Associazione pone in essere i seguenti presidi:

a) In relazione alla gestione delle finanze e dei rimborsi spese sostenute dai dipendenti l'Associazione registra e conserva tutti i flussi finanziari interni ed effettua controlli periodici sugli stessi al fine di far emergere eventuali atti di disposizione "anomali" delle disponibilità finanziarie della stessa. L'Associazione inoltre adotta specifiche procedure che prevedano limiti e modalità di rimborso dei pagamenti anticipati dagli Organi associativi e dai Dipendenti per l'esercizio di attività a favore della FLAEI, nonché l'esibizione di adeguati documenti giustificativi delle spese sostenute.

b) Gli omaggi e le liberalità a favore di enti pubblici o altri soggetti Terzi, direttamente o indirettamente collegati con Pubbliche Amministrazioni, Pubblici Ufficiali e Incaricati di Pubblico Servizio, sono consentite entro il limite massimo di Euro 250 e devono essere giustificati da apposita documentazione che documenti la spesa e le motivazioni per cui è stata sostenuta.

c) In relazione alla selezione e gestione dei dipendenti, l'Associazione pone in essere specifici controlli volti a verificare, in occasione di ciascuna nuova assunzione, la sussistenza di requisiti di professionalità e onorabilità del candidato prescelto (per esempio, tramite la richiesta di certificato penale aggiornato e carichi pendenti). In fase preassuntiva, viene inoltre richiesto al candidato prescelto di sottoscrivere un'autodichiarazione relativa all'insussistenza di rapporti di interesse tra se medesimo, o soggetti terzi allo stesso collegati per legami di parentela o affinità, e pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio.

d) In relazione alla selezione e gestione dei rapporti con consulenti, fornitori di servizi, "fornitori di prestazioni professionali", l'Associazione si impegna a far sì che:

i. Gli stessi siano selezionati attraverso una specifica procedura di qualificazione dei medesimi che prevede:

- l'individuazione dei soggetti autorizzati a valutare le richieste di acquisto di beni e servizi nonché la determinazione dei relativi compiti e responsabilità;
- la determinazione di modalità di selezione delle controparti contrattuali basate - nel caso in cui la natura del contratto comporti rapporti della controparte contrattuale con la P.A. - sulla valutazione comparativa di almeno tre proposte contrattuali e su criteri di valutazione ispirati a principi di trasparenza, meritocrazia e congruità rispetto ai benchmark di mercato;
- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione o specifica autodichiarazione, della sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei candidati;
- i casi in cui l'individuazione della controparte contrattuale - ancorché la natura del rapporto contrattuale possa comportare rapporti con la P.A. - possa avvenire direttamente, senza valutazione comparativa di più proposte (es.: urgenza, professionalità difficilmente reperibili, prestazioni notarili, ecc.);
- l'istituzione di un registro dei Consulenti e Partner contrattuali qualificati nel contesto del processo di selezione;
- l'istituzione di controlli periodici sulla sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consulenti e dei Partner già qualificati o per i quali si intenda provvedere al rinnovo di rapporti contrattuali.

ii. Tutti i contratti tra la FLAEI e i Consulenti e i Partner siano definiti per iscritto in tutte le loro condizioni e termini.

iii. I contratti stipulati dall'Associazione con Consulenti e Partner contengano clausole standard che prevedano:

- l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei Reati ivi previsti;
- l'impegno a comunicare qualsiasi commissione o coinvolgimento - accertato o in corso di accertamento da parte delle autorità giudiziarie - nella commissione di una o più fatti specie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione) da parte degli stessi di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

iv. Vengano posti in essere controlli sulla regolarità dei pagamenti effettuati rispetto ai corrispettivi pattuiti contrattualmente.

3) Nell'ambito della Gestione dei contenziosi

Nei contratti con i legali esterni ai quali vengono conferiti incarichi di natura contenziosa devono essere apposte specifiche clausole che prevedano il rispetto dei principi etici adottati dall'Associazione e la facoltà della stessa di revocare i mandati in questione nel caso di violazione di tale obbligo.

Capitolo 6

I controlli dell'OdV

6.1 Il controllo in generale

Fermo restando quanto previsto nella Parte Generale relativamente ai poteri e doveri dell'Organismo di vigilanza e al suo potere discrezionale di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute, l'OdV effettua periodicamente controlli sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto, commessi nell'interesse o a vantaggio dell'Associazione, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello. Tali verifiche potranno riguardare, a titolo esemplificativo, l'idoneità delle procedure interne adottate dalla FLAEI, il rispetto delle stesse da parte di tutti i Dipendenti e l'adeguatezza del sistema dei controlli interni nel suo complesso.

I compiti di vigilanza dell'Organismo di vigilanza in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati di cui agli artt. 24, 25 e 25-decies del Decreto sono i seguenti:

(i) proporre che vengano costantemente aggiornate le procedure associative per prevenire la commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, di cui alla presente Parte Speciale; con riferimento a tale punto l'Organismo di vigilanza condurrà controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di commissione dei suddetti reati, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere; o proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Aree Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;

(ii) monitoraggio sul rispetto delle procedure interne per la prevenzione dei reati oggetto della presente Parte Speciale. Sulla base dei flussi informativi ricevuti l'Organismo di vigilanza condurrà verifiche mirate su determinate operazioni effettuate nell'ambito delle Attività Sensibili, volte ad accertare da un lato il rispetto di quanto stabilito nel Modello e nei protocolli, dall'altro l'effettiva adeguatezza delle prescrizioni in essi contenute a prevenire i reati potenzialmente commissibili;

(iii) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli Organi Sociali, da terzi o da qualsiasi esponente dell'Associazione ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute. L'Organismo di Vigilanza, inoltre, è tenuto alla conservazione dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione associativa rilevante.

PARTE SPECIALE - B -

Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Reati di finanziamento del terrorismo

Reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico

Capitolo 1

I Reati di Riciclaggio e di Finanziamento del Terrorismo

La presente Parte Speciale si riferisce ai Reati di Riciclaggio di cui all'art. 25-octies introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 di recepimento della Direttiva 2005/60/ CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, al reato di autoriciclaggio di cui all'art. 648 ter.1 del codice penale, **** nonché ai Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico di cui all'art. 25-quater (introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003, n. 7) tra cui anche il Reato di Finanziamento del Terrorismo previsto dall'art. 2 della Convenzione internazionale "per la repressione del finanziamento del terrorismo" sottoscritta a New York il 9 dicembre 1999.

Le suddette fattispecie di reato, sebbene tutelino beni giuridici diversi (1), vengono tutte trattate nella presente Parte Speciale poiché:

- sono risultate a rischio nell'ambito delle medesime Attività Sensibili (ad esempio, selezione delle controparti contrattuali);
- la commissione delle stesse può essere impedita attraverso l'attivazione dei medesimi presidi (ad esempio, implementazione di procedure di verifica dei fornitori).

(1) Mentre i reati di ricettazione, riciclaggio, autoriciclaggio e utilizzo di denaro, beni o utilità di provenienza illecita rientrano nella categoria dei "delitti contro il patrimonio mediante frode", i reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico rientrano nella categoria dei "contro la personalità internazionale dello Stato", ossia i delitti offensivi della sovranità statale.

1.1. Le fattispecie dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. 231/2001)

Per Reati di Riciclaggio - considerati tali anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese extracomunitario - si intendono i reati qui di seguito descritti.

RICETTAZIONE (ART. 648 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta danaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare.

Per "acquisto" si intende l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito ed oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene.

Per "ricezione" si intende ogni forma di conseguimento del possesso del bene proveniente dal delitto, anche se solo temporaneamente.

Per "occultamento" si intende l'atto di nascondere il bene proveniente da delitto dopo averlo ricevuto.

Perché sussista il reato non è necessario che il denaro o i beni provengano direttamente o immediatamente da un delitto qualsiasi, ma è sufficiente anche una provenienza mediata, a condizione che l'agente sia consapevole di tale provenienza. Ricorre pertanto il delitto in esame non solo in relazione al prodotto o al profitto del reato, ma anche al denaro o alle cose che costituiscono il prezzo del reato, cioè alle cose acquistate col denaro di provenienza delittuosa oppure al denaro conseguito dall'alienazione di cose della medesima provenienza.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da due a otto anni e la multa da Euro 516 ad Euro 10.329.

RICICLAGGIO (ART. 648 BIS C.P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un soggetto sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.

Per "trasferimento" si intende la condotta consistente nel ripulire il denaro, i beni e le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali.

Per la realizzazione di tale reato, dunque, è richiesto un *quid pluris* rispetto al reato di ricettazione, ovvero il compimento di atti o fatti diretti alla sostituzione del denaro.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA (ART. 648-TER C. P.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso di impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

La punibilità per tale reato è prevista solo per coloro i quali non siano già compartecipi del reato principale ovvero non siano imputabili a titolo di ricettazione o riciclaggio.

Il termine "impiegare" è normalmente sinonimo di "utilizzo per qualsiasi scopo". Tuttavia, considerato che il fine ultimo perseguito dal legislatore consiste nell'impedire il turbamento del sistema economico e dell'equilibrio concorrenziale attraverso l'utilizzo di capitali illeciti reperibili a costi inferiori rispetto a quelli leciti, si ritiene che per "impiegare" debba intendersi in realtà "investire". Pertanto, dovrebbe ritenersi rilevante un utilizzo a fini di profitto.

Premesso che presupposto comune di tutte e tre le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis e 648-ter c.p. è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo per il

fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per le altre), solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda o la terza richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da Euro 1.032 ad Euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio dell'attività professionale.

AUTORICICLAGGIO (ART. 648-ter.1. CP)

Tale ipotesi di reato è stata aggiunta dall'art. 3, comma 3, L. 15 dicembre 2014, n. 186.

Si configura nei confronti di chi, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa".

Premesso che presupposto comune di tutte e quattro le fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 648, 648-bis, 648-ter c.p. e 648-ter.1 è quello costituito dalla provenienza da delitto del denaro o di qualsiasi altra utilità di cui l'agente sia venuto a disporre, si precisa che tali fattispecie si distinguono sotto il profilo soggettivo per il fatto che la prima di esse richiede, oltre alla consapevolezza della suindicata provenienza (necessaria anche per le altre), solo una generica finalità di profitto, mentre la seconda, la terza o la quarta richiedono la specifica finalità di far perdere le tracce dell'origine illecita, con l'ulteriore peculiarità rispettivamente, quanto alla terza, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie, quanto alla quarta, che detta finalità deve essere perseguita mediante l'impiego delle risorse, oltreché in attività economiche o finanziarie, anche in attività imprenditoriali o speculative.

E' prevista la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000. Se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni è prevista la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500. Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi sopra indicati, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ultimo comma dell'articolo 648 c.p.).

1.2. Le fattispecie dei reati di cui all'art. 25-octies "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" e 25-octies.1 "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori"

Il D. Lgs. 184/2021 ha introdotto nel D. Lgs 231/2001 l'art. 25-octies.1. "Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori" e la Legge n. 137 del 2023 di conversione del D.L. 105/2023 recante "Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione" ha inserito all'art. 25-octies.1. il comma 2 bis relativo al delitto di "Trasferimento fraudolento di valori" (art. 512 bis c.p.).

INDEBITO UTILIZZO E FALSIFICAZIONE DI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-ter c.p.)

La fattispecie di reato si configura nei confronti di chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all'acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti. La pena è quella della reclusione da uno a cinque anni e la multa da 310 euro a 1.550 euro.

La stessa pena si applica a colui che, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è prevista la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall'autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta.

DETENZIONE E DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A COMMITTERE REATI RIGUARDANTI STRUMENTI DI PAGAMENTO DIVERSI DAI CONTANTI (art. 493-quater c.p.)

La fattispecie di reato si configura nei confronti di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, al fine di farne uso o di consentirne ad altri l'uso nella commissione di reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti, produce, importa, esporta, vende, trasporta, distribuisce, mette a disposizione o in qualsiasi modo procura a se' o a altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici che, per caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono costruiti principalmente per commettere tali reati, o sono specificamente adattati al medesimo scopo. La pena prevista è quella della reclusione sino a due anni e la multa sino a 1000 euro.

In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti è sempre ordinata la confisca delle apparecchiature, dei dispositivi o dei programmi informatici predetti, nonché la confisca del profitto o del prodotto del reato ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto.

TRASFERIMENTO FRAUDOLENTO DI VALORI (art. 512-bis c.p.)

Il reato si configura nel caso nei confronti di chi, salvo che il fatto costituisca più grave reato, attribuisce fittiziamente ad altri la titolarità o disponibilità di denaro, beni o altre utilità al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita cui agli (art. 648 ter c.p.). La pena fissata è quella della reclusione da due a sei anni.

L'art. 25.octies.1 del D. Lgs 231/2001, al comma 2, contempla quale reato presupposto ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, salvo che il fatto costituisca più grave illecito amministrativo, con sanzioni amministrative graduate a seconda della pena edittale prevista dal codice penale. Inoltre, il comma 3 prevede che, nei casi di condanna per uno dei delitti di cui all'art. 25.octies.1, si applichino le sanzioni dell'interdizione dall'esercizio dell'attività; della sospensione o della revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni; del divieto di contrattare con la P.A., dell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti contribuiti o sussidi; del divieto di pubblicizzare beni o servizi.

1.3. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico (Art. 25-quater, D.Lgs. 231/2001)

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico sono stati introdotti nel D.Lgs. 231/2001 (art. 25-quater) dalla legge 14 gennaio 2003, n. 7 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del Terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno".

I reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti dall'art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001 ricomprendono, quindi, fattispecie di reato previste dalle seguenti fonti:

A) codice penale;

B) leggi speciali;

C) Convenzione di New York del 9 dicembre 1999.

A) Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico previsti nel Codice Penale

Considerato che dalle analisi svolte non sono emersi, in relazione alle attività svolte dalla FLAEI, rischi rilevanti di commissione dei reati con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale, ci si limita a riportare qui di seguito un breve elenco delle fattispecie ivi previste, rimandando ai relativi articoli del codice penale per la descrizione dettagliata delle medesime.

- **Associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordinamento democratico (art. 270-bis c.p.)**
- **Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.)**
- **Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quater c.p.)**
- **Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.)**

- **Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.)**
- **Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.)**
- **Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)**
- **Istigazione a commettere uno dei delitti contro la personalità dello stato (art. 302 c.p.)**
- **Cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica mediante Associazione (artt. 304 e 305 c.p.)**
- **Banda armata, formazione e partecipazione; assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.)**

B) Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vengono in considerazione i reati previsti in materia da apposite leggi speciali. I reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali consistono in tutta quella parte della legislazione italiana volta a combattere il terrorismo.

Tra le disposizioni di cui sopra va ricordato l'art. 1, Legge 6 febbraio 1980, n. 15 che prevede, come circostanza aggravante applicabile a qualsiasi reato, il fatto che il reato stesso sia stato "commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico". Ne consegue che qualsiasi delitto previsto dal codice penale o dalle leggi speciali, anche diverso da quelli espressamente diretti a punire il terrorismo, può diventare, purché commesso con dette finalità, uno di quelli suscettibili di costituire, a norma dell'art. 25-quater, presupposto per l'affermazione della responsabilità dell'ente.

Altre disposizioni specificamente dirette alla prevenzione dei reati commessi con finalità di terrorismo sono contenute nella Legge 10 maggio 1976, n. 342 in materia di repressione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, e nella Legge 28 dicembre 1989, n. 422, in materia di repressione dei reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e dei reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.

C) Delitto di finanziamento del terrorismo previsto dall'art. 2 della Convenzione di New York del 9 Dicembre 1999

Il richiamo a tale disposizione tende chiaramente ad evitare possibili lacune nella disciplina, già generale e generica, dettata; ed è dunque diretto a rafforzare e completare l'ambito di riferimento anche mediante il rinvio ad atti internazionali.

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l'intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere qualsiasi altro atto diretto a causare la morte o gravi lesioni fisiche ad un civile, o a qualsiasi altra persona che non abbia parte attiva in situazioni di conflitto armato, quando la finalità di tale atto sia quella di intimidire una popolazione, o di obbligare un governo o un'organizzazione internazionale a compiere o ad astenersi dal compiere qualcosa.

Perché un atto possa comportare una delle suddette fattispecie non è necessario che i fondi siano effettivamente utilizzati per compiere quanto sopra descritto.

Commette ugualmente reato chiunque tenti di commettere i reati sopra previsti.

Commette altresì un reato chiunque:

- . prenda parte in qualità di complice al compimento di un reato di cui sopra;
- . organizzi o diriga altre persone al fine di commettere un reato di cui sopra;
- . contribuisca al compimento di uno o più reati di cui sopra con un gruppo di persone che agiscono con una finalità comune. Tale contributo deve essere intenzionale e:
 - deve essere compiuto al fine di facilitare l'attività o la finalità criminale del gruppo, laddove tale attività o finalità implicino la commissione del reato;
 - deve essere fornito con la piena consapevolezza che l'intento del gruppo è di compiere un reato.

Al fine di poter affermare se sia o meno ravvisabile il rischio di commissione di tale tipologia di reati, occorre esaminare il profilo soggettivo richiesto dalla nonna ai fini della configurabilità del reato.

Dal punto di vista dell'elemento soggettivo, i reati di terrorismo si configurano come reati dolosi. Quindi, perché si realizzi la fattispecie dolosa è necessario, dal punto di vista della rappresentazione psicologica dell'agente, che il medesimo abbia coscienza dell'evento antigiuridico e lo voglia realizzare attraverso una condotta a lui attribuibile.

Pertanto, affinché si possano configurare le fattispecie di reato in esame, è necessario che l'agente abbia coscienza del carattere terroristico dell'attività e abbia l'intento di favorirla.

Peraltro, sarebbe altresì configurabile il perfezionamento della fattispecie criminosa, qualora il soggetto agisca a titolo di dolo eventuale. In tal caso, l'agente dovrebbe prevedere ed accettare il rischio del verificarsi dell'evento, pur non volendolo direttamente. La previsione del rischio del verificarsi dell'evento e la determinazione volontaria nell'adottare la condotta criminosa devono comunque desumersi da elementi univoci e obiettivi.

Capitolo 2.

Attività Sensibili nell'ambito dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio, dei reati con finalità di terrorismo o eversione dell'ordine democratico e del reato di finanziamento del terrorismo

La FLAEL, in ragione dell'attività svolta, non rientra tra i soggetti destinatari della normativa Antiriciclaggio di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231 individuati dagli artt. 10-14 del medesimo e pertanto l'Associazione non è soggetta agli obblighi di adeguata verifica della clientela, alla tenuta del registro Unico Informatico e alla segnalazione delle operazioni sospette.

Tuttavia, ciò non esclude del tutto il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25- quater e 25-octies del D.Lgs. 231/2001. Si descrivono, pertanto, qui di seguito le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi i reati di cui sopra.

1. Acquisto di beni

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di acquistare beni di provenienza illecita.

2. Detenzione di conti correnti bancari

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in considerazione del fatto che le quote di iscrizione alla FLAEI dei propri associati sono fatte confluire in un conto bancario "cieco" dai datori di lavoro del settore elettrico, dall'INPS o, direttamente, dai lavoratori aderenti all'Associazione .

Tale confluenza nel conto bancario implica l'istituzione di flussi di denaro in entrata a favore dell'Associazione, di cui potrebbe non essere certa la liceità della provenienza.

3. Attività di investimento

L'attività si presenta astrattamente a rischio in relazione alla possibilità che, attraverso l'investimento delle risorse dell'Associazione, possano essere finanziati enti coinvolti in attività terroristiche.

Capitolo 3

Regole e principi procedurali

3.1. Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte speciale è che i Dipendenti, gli Organi associativi, i Consulenti e i Partner dell'Associazione - nei limiti di quanto contrattualmente stabilito e delle attività svolte a favore della FLAEI - si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle procedure cui la medesima fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-quater e 25-octies del D.Lgs. 231/2001.

3.2. Principi generali di comportamento

I Dipendenti, gli Organi Associativi, i Consulenti, i Partner dell'Associazione dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio, dai Reati con Finalità di Terrorismo o Eversione dell'Ordine Democratico e dai Reati di Finanziamento del Terrorismo;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e Società convenzionate;
4. non intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura.

L'Associazione, a sua volta, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio, Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita e Autoriciclaggio, dei Reati con Finalità di Terrorismo e del Reato di Finanziamento del Terrorismo:

1. adotta specifiche procedure per la selezione e la gestione dei rapporti con consulenti, fornitori e per la sottoscrizione di convenzioni con società operanti nel settore dell'energia elettrica;

2. gestisce la liquidità in modo tale che non siano trasferite somme di denaro contante o libretti di deposito, bancari o postali, al portatore o altri titoli al portatore in euro o valuta estera, per importi pari o superiori a Euro 1.000;
3. effettua un costante e regolare monitoraggio dei flussi finanziari dell'Associazione, garantendone la tracciabilità e fornendo evidenza giustificativa di ciascuno di essi;
4. effettua controlli sia formali sia sostanziali dei flussi finanziari in entrata ed uscita; tali controlli devono tener conto della sede legale della società controparte (ad es. paradisi fiscali, Paesi a rischio terrorismo ecc.), degli Istituti di credito utilizzati (sede delle banche coinvolte nelle operazioni) e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per eventuali operazioni straordinarie;
5. non utilizza strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti;
6. adotta una politica finanziaria che preveda l'assoluto divieto di investire in "Paesi a rischio di terrorismo".

Capitolo 4

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali previste nel precedente Capitolo 3, devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

1) Acquisto di beni

a) l'Associazione adotta una specifica procedura per la qualificazione dei fornitori di beni e servizi finalizzata a garantire che il processo di selezione dei medesimi avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

A tal fine, la procedura di qualificazione dei medesimi soggetti prevede:

- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione o specifica auto dichiarazione, della sussistenza dei requisiti di onorabilità (ad esempio, certificato penale e dei carichi pendenti per le persone fisiche o il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le persone giuridiche) e professionalità (informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico) dei candidati;
- l'istituzione di un registro dei Consulenti e Partner contrattuali qualificati, per i quali il processo di selezione è avvenuto in conformità alla procedura medesima e con i quali sono già stati intrapresi rapporti contrattuali;
- l'istituzione di controlli periodici sulla sussistenza e persistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consulenti e dei Partner già qualificati o per i quali si intenda provvedere al rinnovo di rapporti contrattuali.

b) I contratti stipulati dall'Associazione con Consulenti e Partner contengono clausole standard che prevedono:

- l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei Reati ivi previsti;

- l'impegno a comunicare qualsiasi commissione o coinvolgimento - accertato o in corso di accertamento da parte delle autorità giudiziarie - nella commissione di una o più fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione) da parte degli stessi di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali);

c) in relazione agli acquisti effettuati per il tramite di Partner, l'Associazione concorda con quest'ultimo - nell'ambito del rapporto contrattuale di prestazione del servizio - l'adozione di presidi idonei a garantire un processo di selezione ispirato ai criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto a tutti gli altri.

Nei casi in cui il processo di selezione venga svolto da Partner nell'interesse della FLAEI, le Parti - nell'ambito del rapporto contrattuale di prestazione del servizio - stabiliscono le modalità di accesso da parte dell'Associazione alla documentazione raccolta dal Partner medesimo per la qualificazione dei fornitori.

2) Sottoscrizione di convenzioni/contratti con società

a) L'Associazione adotta specifiche linee guida per la sottoscrizione di convenzioni/contratti con società. In particolare, la suddetta sottoscrizione è subordinata ad un procedimento di accertamento dei requisiti di onorabilità e professionalità da parte delle suddette società, attraverso la raccolta dei seguenti documenti: i) visura camerale; ii) copia della carta d'identità e del codice fiscale del legale rappresentante.

b) Ove sia possibile, l'Associazione verifica inoltre che le società richiedenti e i relativi legali rappresentanti non siano segnalati nelle Black List internazionali e in Paesi Non Cooperativi.(2)

(2) Le liste internazionali di Paesi a rischio di riciclaggio pubblicate sul sito internet di Banca D'Italia e le liste di Paesi cooperativi pubblicate sul sito internet del FAFT _ GAFI.

c) Nell'Ambito delle suddette convenzioni è inserita una clausola contrattuale con la quale si informa la Società convenzionata dell'adozione del Presente Modello da parte della FLAEI e si chiede alla medesima di rispettare i principi di cui al D.Lgs. 231/2001, nell'ottica di reciproco impegno alla prevenzione dei reati imprevisti.

d) in relazione al versamento dei finanziamenti annuali da parte delle società convenzionate, l'Associazione non accetta denaro e titoli al portatore (assegni, vaglia postali, certificati di deposito, ecc.) per importi complessivamente superiori a Euro 1.000, se non tramite intermediari a ciò abilitati quali banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A.

3) Attività di investimento in "Paesi a rischio terrorismo"

L'Associazione adotta linee guida in materia di investimenti che prevedano il divieto, a carico dell'Associazione o dei terzi incaricati dell'attività di investimento a favore della medesima:

- di investire in Paesi compresi nelle Black List internazionali e in Paesi Non Cooperativi, nonché in strumenti finanziari di qualsiasi genere quotati in mercati OTC ("Over-the-counter")(3) o emessi da società con sede legale in Paesi per i quali le autorità europee e internazionali hanno disposto particolari misure restrittive;
- di avvalersi di servizi finanziari prestati da società, enti o persone fisiche inseriti nelle Black List summenzionate, o operanti in mercati OTC.

(3) Termine che indica generalmente i mercati, e di conseguenza tutte le operazioni finanziarie compiute negli stessi, che non rientrano nelle Borse Valori ufficiali riconosciute come Stock Exchange. I mercati OTC non hanno contratti e modalità di compravendita standardizzati e non sono legati a una serie di norme (ammissioni, controlli, obblighi informativi, ecc.) che regolamentano i mercati ufficiali.

Capitolo 5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il corretto adempimento da parte dei Destinatari, nei limiti dei rispettivi compiti e attribuzioni, delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure elaborate a prevenire il rischio di commissione dei Reati di Riciclaggio, Finanziamento del Terrorismo e Reati con Finalità di Terrorismo;
- b) proporre eventuali modifiche nelle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti dell'operatività e dell'organizzazione dell'Associazione;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da qualsiasi esponente dell'Associazione o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE - C-

Delitti informatici e trattamento illecito di dati e delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Capitolo 1

1.1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del Decreto 231) e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del Decreto 231)

La presente Parte Speciale si riferisce ai delitti informatici e di trattamento illecito di dati (art. 24-bis, di seguito, per brevità, i "Delitti Informatici"), nonché ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore introdotti dalla Legge 99/2009 tra i Reati presupposto sanzionabili ai sensi del Decreto 231 (art. 25-novies).

Si descrivono qui di seguito le singole fattispecie di reato per le quali gli artt, 24-bis e 25-novies del D.Lgs. n. 231/2001 prevedono una responsabilità degli enti nei casi in cui tali reati siano stati compiuti nell'interesse o a vantaggio degli stessi. A tal riguardo si sottolinea che, nonostante le due tipologie di reati tutelino interessi giuridici differenti, si è ritenuto opportuno trattarli in un'unica Parte Speciale in quanto:

- entrambe le fattispecie presuppongono un corretto utilizzo delle risorse informatiche;
- le Attività Sensibili risultano, in virtù di tale circostanza, in parte sovrapponibili;
- i principi procedurali mirano, in entrambi i casi, a garantire la sensibilizzazione dei Destinatari in merito alle molteplici conseguenze derivanti da un non corretto utilizzo delle risorse informatiche.

1.2. Delitti informatici e trattamento illecito di dati

FALSITÀ IN DOCUMENTI INFORMATICI (ART. 491-BIS C.P.)

L'articolo in oggetto stabilisce che tutti i delitti relativi alla falsità in atti, tra i quali rientrano sia le falsità ideologiche che le falsità materiali, sia in atti pubblici che in atti privati, sono punibili anche nel caso in cui la condotta riguardi non un documento cartaceo bensì un documento informatico.

I documenti informatici, pertanto, sono equiparati a tutti gli effetti ai documenti tradizionali.

Per documento informatico deve intendersi la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1, co. 1, lett. p), D.Lgs. 82/2005, salvo modifiche ed integrazioni).

A titolo esemplificativo, integrano il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di inserimento fraudolento di dati falsi nelle banche dati pubbliche e private, oppure la condotta dell'addetto alla gestione degli archivi informatici che proceda, deliberatamente, alla modifica di dati in modo da falsificarli.

Inoltre, il delitto potrebbe essere integrato tramite la cancellazione o l'alterazione di informazioni a valenza probatoria presenti sui sistemi dell'ente, allo scopo di eliminare le prove di un altro reato.

ACCESSO ABUSIVO AD UN SISTEMA INFORMATICO O TELEMATICO (ART. 615-TER c.p.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha diritto ad escluderlo". Tale delitto è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;

2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone, ovvero se è palesemente armato;

3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

Qualora il delitto in oggetto riguardi sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque di interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Il delitto di accesso abusivo al sistema informatico rientra tra i delitti contro la libertà individuale. Il bene che viene protetto dalla norma è il cd. "domicilio informatico", seppur vi sia chi sostiene che il bene tutelato è, invece, l'integrità dei dati e dei programmi contenuti nel sistema informatico. L'accesso è abusivo poiché effettuato contro la volontà del titolare del sistema, la quale può essere implicitamente manifestata tramite la predisposizione di protezioni che inibiscano a terzi l'accesso al sistema.

Risponde del delitto di accesso abusivo a sistema informatico anche il soggetto che, pur essendo entrato legittimamente in un sistema, vi si sia trattenuto contro la volontà del titolare del sistema oppure il soggetto che abbia utilizzato il sistema per il perseguimento di finalità differenti da quelle per le quali era stato autorizzato.

Il delitto di accesso abusivo a sistema informatico si integra, ad esempio, nel caso in cui un soggetto accede abusivamente ad un sistema informatico e procede alla stampa di un documento contenuto nell'archivio del PC altrui, pur non effettuando alcuna sottrazione materiale di file, ma limitandosi ad estrarne una copia (accesso abusivo in copiatura), oppure procedendo solo alla visualizzazione di informazioni (accesso abusivo in sola lettura).

Il delitto potrebbe essere astrattamente commesso da qualunque dipendente dell'Associazione accedendo abusivamente ai sistemi informatici di proprietà di terzi (outsider hacking), ad esempio, per prendere cognizione di dati riservati ovvero per manipolare dati presenti allo scopo di produrre un bilancio falso o, infine, mediante l'accesso abusivo a sistemi protetti da misure di sicurezza, da parte di utenti dei sistemi stessi, per attivare servizi non richiesti dagli associati.

DETTENZIONE E DIFFUSIONE ABUSIVA DI CODICI DI ACCESSO A SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 615-QUATER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto, *"al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo"*. Tale reato è punito con la reclusione sino ad un anno e con la multa sino a 5.164 Euro.

La pena è della reclusione da uno a due anni e della multa da 5.164 Euro a 10.329 Euro se il danno è commesso:

1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;

2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema.

Il legislatore ha introdotto questo reato al fine di prevenire le ipotesi di accessi abusivi a sistemi informatici. Per mezzo dell'art. 615-quater c.p., pertanto, sono punite le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici, password o schede informatiche (ad esempio, badge, carte di credito, bancomat e smart card).

Questo delitto si integra sia nel caso in cui il soggetto legittimamente in possesso dei dispositivi di cui sopra (operatore di sistema) li comunichi senza autorizzazione a terzi soggetti, sia nel caso in cui tale soggetto si procuri illecitamente uno di tali dispositivi. La condotta è abusiva qualora i codici di accesso siano ottenuti a seguito della violazione di una norma, ovvero di una clausola contrattuale, che vieti detta condotta (ad esempio, norme contenute in apposite Policy Internet).

L'art. 615-quater, inoltre, punisce chi rilascia istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Risponde, ad esempio, del delitto di diffusione abusiva di codici di accesso, il dipendente dell'Associazione autorizzato ad un certo livello di accesso al sistema informatico che ottenga illecitamente il livello di accesso superiore, procurando ai codici o altri strumenti di accesso, mediante lo sfruttamento della propria posizione all'interno dell'Associazione, oppure carpirca in altro modo fraudolento o ingannevole il codice di accesso.

DIFFUSIONE DI APPARECCHIATURE, DISPOSITIVI O PROGRAMMI INFORMATICI DIRETTI A DANNEGGIARE O INTERROMPERE UN SISTEMA INFORMatico O TELEMatico (ART. 615-QUINQUIES C.P.)

Tale reato si realizza qualora qualcuno, *"allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici"*. Tale reato è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino a Euro 10.329.

Questo delitto è integrato, ad esempio, nel caso in cui il soggetto si procuri un virus, idoneo a danneggiare un sistema informatico o qualora si producano o si utilizzino delle smart card che consentono il danneggiamento di apparecchiature o di dispositivi elettronici.

Questi fatti sono punibili solo nel caso in cui un soggetto persegua lo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati oppure i programmi in essi contenuti o, ancora, al fine di favorire l'interruzione parziale o totale o l'alterazione del funzionamento. Ciò si verifica, ad esempio, qualora un dipendente introduca un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico di un concorrente.

INTERCETTAZIONE, IMPEDIMENTO O INTERRUZIONE ILLECITA DI COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUATER C.P.)

Tale ipotesi di reato si integra qualora un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero impedisce o interrompe tali comunicazioni, nonché nel caso in cui un soggetto riveli, parzialmente o integralmente, il contenuto delle

comunicazioni al pubblico mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico. Tale reato è punito con reclusione da sei mesi a quattro anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato, o con abuso della qualità di operatore del sistema;
- 2) se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o sulle persone, ovvero se è palesemente armato;
- 3) se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.

La norma tutela la libertà e la riservatezza delle comunicazioni informatiche o telematiche durante la fase di trasmissione al fine di garantire l'autenticità dei contenuti e la riservatezza degli stessi.

La fraudolenza consiste nella modalità occulta di attuazione dell'intercettazione, all'insaputa del soggetto che invia o cui è destinata la comunicazione.

Perché possa realizzarsi questo delitto è necessario che la comunicazione sia attuale, vale a dire in corso, nonché personale, ossia diretta ad un numero di soggetti determinati o determinabili (siano essi persone fisiche o giuridiche). Nel caso in cui la comunicazione sia rivolta ad un numero indeterminato di soggetti la stessa sarà considerata come rivolta al pubblico.

Attraverso tecniche di intercettazione è possibile, durante la fase della trasmissione di dati, prendere cognizione del contenuto di comunicazioni tra sistemi informatici o modificarne la destinazione: l'obiettivo dell'azione è tipicamente quello di violare la riservatezza dei messaggi, ovvero comprometterne l'integrità, ritardarne o impedirne l'arrivo a destinazione.

Il reato si integra, ad esempio, con il vantaggio concreto dell'ente, nel caso in cui un dipendente esegua attività di sabotaggio industriale mediante l'intercettazione fraudolenta delle comunicazioni di un concorrente.

INSTALLAZIONE DI APPARECCHIATURE ATTE AD INTERCETTARE IMPEDIRE O INTERROMPERE COMUNICAZIONI INFORMATICHE O TELEMATICHE (ART. 617-QUINQUIES C.P.)

Questa fattispecie di reato si realizza quando qualcuno, *"fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi"*. Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La condotta vietata dall'art. 617 -quinquies è, pertanto, costituita dalla mera installazione delle apparecchiature, a prescindere dalla circostanza che le stesse siano o meno utilizzate. Si tratta di un reato che mira a prevenire quello precedente di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

Anche la semplice installazione di apparecchiature idonee all'intercettazione viene punita dato che tale condotta rende probabile la commissione del reato di intercettazione. Ai fini della condanna il giudice

dovrà, però, limitarsi ad accertare se l'apparecchiatura installata abbia, obiettivamente, una potenzialità lesiva.

Qualora all'installazione faccia seguito anche l'utilizzo delle apparecchiature per l'intercettazione, interruzione, impedimento o rivelazione delle comunicazioni, si applicheranno nei confronti del soggetto agente, qualora ricorrano i presupposti, più fattispecie criminose.

Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio dell'ente, nel caso in cui un dipendente, direttamente o mediante conferimento di incarico ad un investigatore privato (se privo delle necessarie autorizzazioni) si introduca fraudolentemente presso la sede di un concorrente o di un cliente insolvente al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI DATI E PROGRAMMI INFORMATICI (ART. 635-BIS C.P.)

Tale fattispecie reato si realizza quando un soggetto "*distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui*". Tale reato è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia o se è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

Il reato, ad esempio, si integra nel caso in cui il soggetto proceda alla cancellazione di dati dalla memoria del computer senza essere stato preventivamente autorizzato da parte del titolare del terminale.

Il danneggiamento potrebbe essere commesso a vantaggio dell'Associazione laddove, ad esempio, l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato siano poste in essere al fine di far venire meno la prova del credito da parte del fornitore dell'Associazione o al fine di contestare il corretto adempimento delle obbligazioni da parte del fornitore.

DANNEGGIAMENTO DI INFORMAZIONI, DATI E PROGRAMMI INFORMATICI UTILIZZATI DALLO STATO O DA ALTRO ENTE PUBBLICO O COMUNQUE DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-TER C.P.)

Tale reato si realizza quando un soggetto "*commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità*". Tale reato è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, ovvero la pena è aumentata se il fatto è commesso abusando della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Questo delitto si distingue dal precedente poiché, in questo caso, il danneggiamento ha ad oggetto beni dello Stato o di altro ente pubblico o, comunque, di pubblica utilità; ne deriva che il delitto sussiste anche nel caso in cui si tratti di dati, informazioni o programmi di proprietà di privati ma destinati alla soddisfazione di un interesse di natura pubblica.

Perché il reato si integri è sufficiente che si tenga una condotta finalizzata al deterioramento o alla soppressione del dato.

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI (ART. 635-QUATER C.P.)

Questo reato si realizza quando un soggetto "*mediante le condotte di cui all' art. 635 -bis (danneggiamento di dati, informazioni e programmi informatici), ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia ovvero rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento*". Tale reato è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Si tenga conto che qualora l'alterazione dei dati, delle informazioni o dei programmi renda inservibile o ostacoli gravemente il funzionamento del sistema si integrerà il delitto di danneggiamento di sistemi informatici e non quello di danneggiamento dei dati previsto dall'art. 635-bis.

Il reato si integra in caso di danneggiamento o cancellazione dei dati o dei programmi contenuti nel sistema, effettuati direttamente o indirettamente (per esempio, attraverso l'inserimento nel sistema di un virus).

DANNEGGIAMENTO DI SISTEMI INFORMATICI O TELEMATICI DI PUBBLICA UTILITÀ (ART. 635-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando "*il fatto di cui all'art. 635-quater (Danneggiamento di sistemi informatici o telematici) è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento*". Tale reato è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni.

La sanzione è della reclusione da tre a otto anni se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se lo stesso è reso, in tutto o in parte, inservibile nonché nelle ipotesi in cui il fatto sia stato commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è aumentata se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero abusando della qualità di operatore di sistema.

Nel delitto di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità, diversamente dal delitto di danneggiamento di dati, informazioni e programmi di pubblica utilità (art. 635-ter), quel che rileva è che il sistema sia utilizzato per il perseguimento di pubblica utilità indipendentemente dalla proprietà privata o pubblica del sistema stesso.

Il reato si può configurare nel caso in cui un Dipendente cancelli file o dati, relativi ad un'area per cui sia stato abilitato ad operare, per conseguire vantaggi interni (ad esempio, far venire meno la prova del credito da parte di un ente o di un fornitore) ovvero che l'amministratore di sistema, abusando della sua qualità, ponga in essere i comportamenti illeciti in oggetto per le medesime finalità già descritte.

FRUDE INFORMATICA DEL SOGGETTO CHE PRESTA SERVIZI DI CERTIFICAZIONE DI FIRMA ELETTRONICA (ART. 640-QUINQUIES C.P.)

Questo reato si configura quando "*il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato*". Tale reato è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da 51 a 1.032 Euro.

Questo reato può essere integrato da parte dei certificatori qualificati o meglio i soggetti che prestano servizi di certificazione di firma elettronica qualificata. L'Associazione, tuttavia, non effettua attività di certificazione di firma elettronica.

1.3. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore

La Legge 23 luglio 2009, n. 99, introducendo nell'ambito del Decreto 231 l'art 25-novies concernente i "delitti in materia di violazione del diritto d'autore": ha esteso la responsabilità amministrativa degli enti anche ai reati di cui alla Legge 22 aprile 1941, n. 633 relativa alla protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (di seguito "Legge sul Diritto d'Autore").

Si provvede a descrivere qui di seguito le fattispecie di reato punibili ai sensi dell'art. 25- novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, prima facie applicabili all'Associazione.

DIVULGAZIONE TRAMITE RETI TELEMATICHE DI UN'OPERA DELL'INGEGNO PROTETTA (art. 171 comma 1 lett. a-bis e comma 3 legge sul diritto d'autore)

In relazione alla fattispecie delittuosa di cui all'art. 171 della Legge sul Diritto d'Autore, il Decreto ha preso in considerazione esclusivamente due fattispecie, ovvero:

(i) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa;

(ii) la messa a disposizione del pubblico, attraverso l'immissione in un sistema di reti telematiche e con connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore o alla reputazione dell'autore.

Se dunque nella prima ipotesi ad essere tutelato è l'interesse patrimoniale dell'autore dell'opera, che potrebbe vedere lese le proprie aspettative di guadagno in caso di libera circolazione della propria opera in rete, nella seconda ipotesi il bene giuridico protetto non è, evidentemente, l'aspettativa di guadagno del titolare dell'opera, ma il suo onore e la sua reputazione.

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Associazione qualora venissero caricati sulla rete associativa dei contenuti coperti dal diritto d'autore affinché gli stessi possano essere utilizzati nell'ambito dell'attività lavorativa.

DUPLICAZIONE, A FINI DI LUCRO, DI PROGRAMMI INFORMATICI O IMPORTAZIONE, DISTRIBUZIONE, VENDITA, DETENZIONE PER FINI COMMERCIALI DI PROGRAMMI CONTENUTI IN SUPPORTI NON CONTRASSEGNA TI DALLA SIAE (art. 171-bis legge sul diritto d'autore)

La norma in esame è volta a tutelare il corretto utilizzo dei software e delle banche dati.

Per ciò che concerne i software, ha rilevanza penale l'abusiva duplicazione nonché dell'importazione, distribuzione, vendita e detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale e locazione di programmi "pirata".

Il reato in ipotesi si configura quando chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE ("Società Italiana degli Autori e Editori").

Il fatto è punito anche se la condotta ha ad oggetto qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.

Il secondo comma della stessa norma punisce inoltre chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui alla Legge sul Diritto d'Autore.

Sul piano soggettivo, per la configurabilità del reato è sufficiente lo scopo di lucro, sicché assumono rilevanza penale anche tutti quei comportamenti che non sono sorretti dallo specifico scopo di conseguire un guadagno di tipo prettamente economico (come nell'ipotesi dello scopo di profitto).

Tale reato potrebbe ad esempio essere commesso nell'interesse dell'Associazione qualora venissero utilizzati, nel perseguimento dell'attività della stessa, programmi non originali al fine di risparmiare il costo derivante dalla licenza per l'utilizzo di un software originale.

DUPLICAZIONE, RIPRODUZIONE, TRASMISSIONE - PER USO NON PERSONALE E A SCOPO DI LUCRO - DI UN'OPERA DELL'INGEGNO DESTINATA AL CIRCUITO TELEVISIVO, CINEMATOGRAFICO, DELLA VENDITA O DEL NOLEGGIO (art. 171-ter Legge sul diritto d'autore)

La lunga disposizione tende alla tutela di una serie numerosa di opere dell'ingegno: opere destinate al circuito radio televisivo e cinematografico, incorporate in supporti di qualsiasi tipo contenenti fonogrammi e videogrammi di opere musicali, ma anche opere letterarie, scientifiche o didattiche.

A restringere l'ambito di applicabilità della disposizione, però, vi sono due requisiti.

Il primo è che le condotte siano poste in essere per fare un uso non personale dell'opera dell'ingegno; il secondo è il dolo specifico di lucro, necessario per integrare il fatto tipico.

A titolo esaustivo, si riportano qui di seguito anche le fattispecie di reati previsti dall'art. 25-novies del Decreto 231 e ritenute, a seguito dell'analisi dei rischi e suggerimenti, non applicabili all'Associazione.

MANCATA COMUNICAZIONE ALLA SIAE DEI DATI IDENTIFICATIVI DEI SUPPORTI NON SOGGETTI AL CONTRASSEGNO DA PARTE DEI PRODUTTORI O IMPORTATORI DEGLI STESSI (art. 171-septies Legge sul diritto d'autore)

PRODUZIONE, IMPORTAZIONE, VENDITA, INSTALLAZIONE E UTILIZZO PER USO PUBBLICO E PRIVATO, A FINI FRAUDOLENTI, DI APPARATI ATTI ALLA DECODIFICAZIONE DI TRASMISSIONI AUDIOVISIVE AD ACCESSO CONDIZIONATO (art. 171-octies Legge sul diritto d'autore)

Capitolo 2

2.1 Attività Sensibili nell'ambito dei delitti informatici e dei delitti in materia di violazione del diritto d'autore

Sono indicate qui di seguito le attività che, per le loro caratteristiche, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui agli artt. 24 bis e 25 novies del D.lgs.231/2001.

1) Gestione del sistema informatico

L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché il sistema informatico della FLAEI potrebbe potenzialmente essere utilizzato per compiere attività illecite.

2) Gestione del sito internet, delle banche dati e delle attività di marketing e comunicazione
L'attività in oggetto si presenta a rischio poiché nell'ambito della gestione e manutenzione del sito internet, nonché delle attività di marketing e comunicazione, potrebbero essere utilizzati immagini, contenuti musicali e altro materiale protetto dal diritto d'autore.

Capitolo 3

Regole e principi generali

3.1 Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte Speciale è che i Dipendenti, gli Organi Associativi e i Partner - nei limiti delle disposizioni contrattuali e nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nelle Attività Sensibili - si attengano a regole di condotta conformi a quanto prescritto dalla stessa, al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei Delitti Informatici e di Delitti in violazione del Diritto d'Autore.

3.2. Principi generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività associative e, in particolare, delle Attività Sensibili, è espressamente vietato ai soggetti sopra indicati - anche in relazione al tipo di rapporto posto in essere con l'Associazione - di porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti, anche omissivi, tali che, presi individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nella presente Parte Speciale (art. 24-bis e 25-novies del Decreto).

a) In particolare, nell'ambito dell'utilizzo e della gestione dei sistemi informatici, non è ammesso:

- porre in essere quei comportamenti che (i) integrano le fattispecie di reato o, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, che (ii) possano esserne il presupposto (ad esempio, mancato controllo);
- divulgare informazioni relative ai sistemi informatici associativi;
- utilizzare i sistemi informatici dell'Associazione per finalità non connesse alla mansione svolta o comunque contrarie alle procedure associative relative all'utilizzo dei sistemi informatici;
- installare autonomamente nel PC in dotazione per uso associativo software non autorizzati dall'Associazione;
- utilizzare illecitamente materiale tutelato da altrui diritto d'autore.

Al fine di mitigare il rischio di commissione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore e, di conseguenza, anche di assicurare il corretto adempimento degli obblighi connessi alla normativa di riferimento, l'Associazione, in relazione alle operazioni inerenti lo svolgimento della propria attività, assolve i seguenti adempimenti:

1. stabilisce contrattualmente i presidi e i controlli informati da porre in essere nella gestione dei sistemi informatici associativi, tra cui:

- a. l'installazione di limitazioni, attraverso abilitazioni di accesso differenti, all'utilizzo dei sistemi informatici da parte dei Destinatari, esclusivamente per le finalità connesse agli impieghi da questi ultimi svolti;
- b. la predisposizione e il mantenimento di adeguate difese a protezione dei sistemi informatici associativi;

- c. la predisposizione e il mantenimento di adeguate difese fisiche a protezione dei server dell'Associazione;
 - d. l'esecuzione - per quanto possibile e nel rispetto della normativa sulla privacy e dello Statuto dei Lavoratori - di controlli periodici sulla rete informatica associativa al fine di individuare comportamenti anomali.
2. fornisce ai Destinatari un'adeguata informazione e formazione circa il corretto utilizzo degli user-id e delle password per accedere ai principali sottosistemi informatici utilizzati presso l'Associazione.
- b) Nell'ambito della gestione del sito internet e delle banche dati nonché delle attività di marketing e comunicazione devono essere rispettate le seguenti disposizioni:
 - a. è vietato utilizzare immagini, video, composizioni musicali, banche dati ovvero qualsiasi opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore senza aver ottenuto le necessarie licenze e permessi;
 - b. è vietato utilizzare, al fine di pubblicizzare o promuovere l'attività Associativa, immagini, video o composizioni musicali senza preventiva autorizzazione da parte del soggetto/funzione associativa competente;
 - c. è vietato riprodurre opere dell'ingegno (quali ad esempio libri o manuali) se non nei limiti del 15% per sola finalità di agevolare la lettura e l'esame delle tematiche ivi trattate.

Capitolo 4

Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione delle regole e del rispetto dei divieti elencati nel precedente Capitolo, devono essere ottemperati i principi procedurali qui di seguito descritti, oltre alle Regole e ai Principi Generali già contenuti nella Parte Generale del presente Modello.

1) Gestione del sistema informatico

Nell'ambito della gestione del sistema informatico devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- a. i dati e le informazioni non pubbliche, relativi anche a soggetti terzi, incluse le modalità di connessione da remoto, devono essere gestiti come riservati;
- b. è vietato in qualunque modo modificare la configurazione di postazioni di lavoro fisse o mobili, senza l'autorizzazione di amministratori di sistema o della funzione IT;
- c. è vietato utilizzare strumenti software e/o hardware che potrebbero essere adoperati per valutare o compromettere la sicurezza di sistemi informatici o telematici (sistemi per individuare le password, identificare le vulnerabilità, decifrare i file criptati, intercettare il traffico in transito, ecc.);
- d. è vietato ottenere credenziali di accesso a sistemi informatici o telematici associativi o di soggetti terzi, con metodi o procedure differenti da quelle per tali scopi autorizzate dall'Associazione;
- e. è vietato divulgare, cedere o condividere con personale interno o esterno all'Associazione le proprie credenziali di accesso ai sistemi e alla rete associativa o di soggetti terzi;

f. è vietato accedere ad un sistema informatico altrui (anche di un collega) e manomettere ed alterarne i dati ivi contenuti;

g. è vietato manomettere, sottrarre o distruggere il patrimonio informatico associativo o di soggetti terzi, comprensivo di archivi, dati e programmi;

h. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici, a meno che non sia esplicitamente previsto nei propri compiti lavorativi;

i. è vietato effettuare prove o tentare di compromettere i controlli di sicurezza di sistemi informatici o telematici di soggetti terzi a meno che non sia esplicitamente richiesto e autorizzato da specifici contratti o previsto nei propri compiti lavorativi;

l. è vietato sfruttare eventuali vulnerabilità o inadeguatezze nelle misure di sicurezza dei sistemi informatici o telematici, anche di soggetti terzi, per ottenere l'accesso a risorse o informazioni diverse da quelle cui si è autorizzati ad accedere, anche nel caso in cui tale intrusione non provochi un danneggiamento a dati, programmi o sistemi;

m. è vietato comunicare a persone non autorizzate, interne o esterne all'Associazione, i controlli implementati sui sistemi informativi e le modalità con cui sono utilizzati;

n. è proibito distorcere, oscurare o sostituire la propria identità e inviare e-mail riportanti false generalità o contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare o intercettare dati.

L'Associazione si impegna, a sua volta, a porre in essere i seguenti adempimenti:

a. far sottoscrivere ai Dipendenti e agli altri soggetti eventualmente autorizzati uno specifico documento con il quale gli stessi si impegnino al corretto utilizzo delle risorse informatiche associative;

b. informare adeguatamente i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati dell'importanza di mantenere i propri codici di accesso (username e password) confidenziali e di non divulgare gli stessi a soggetti terzi;

c. informare i Dipendenti e gli altri soggetti eventualmente autorizzati della necessità di non lasciare incustoditi i propri sistemi informatici e della convenienza di bloccarli, qualora si dovessero allontanare dalla postazione di lavoro, con i propri codici di accesso;

d. l'Associazione prevede che il sistema informatico della FLAEI sia dotato dei seguenti presidi informatici e che ne sia garantito il regolare e costante funzionamento:

- predisposizione di blocchi automatici all'accesso e all'utilizzo di ciascun sistema informatico in caso di mancato utilizzo per un determinato periodo di tempo;
- abilitazione all'accesso da e verso l'esterno (connessione alla rete Internet) esclusivamente ai sistemi informatici dei Dipendenti o di eventuali soggetti terzi che ne abbiano la necessità ai fini lavorativi o per l'amministrazione dell'Associazione;
- limitare l'accesso alle aree ed ai siti Internet particolarmente sensibili poiché veicolo per la distribuzione e diffusione di programmi infetti (c.d. "virus") capaci di danneggiare o distruggere sistemi informatici o dati in questi contenuti;
-

- proteggere, per quanto possibile, ogni sistema informatico associativo al fine di prevenire l'illecita installazione di dispositivi hardware in grado di intercettare le comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico, o intercorrenti tra più sistemi, ovvero capace di impedirle o interromperle;
- rifornire ogni sistema informatico di adeguato software e antivirus nonché di firewall di sistema e far sì che, ove possibile, questi non possano venir disattivati;
- impedire l'installazione e l'utilizzo di software non approvati dall'Associazione e non correlati con l'attività professionale espletata per la stessa;
- impedire l'installazione e l'utilizzo, sui sistemi informatici dell'Associazione, di software (c.d., "P2P", di file-sharing o di instant messaging mediante i quali è possibile scambiare con altri soggetti all'interno della rete Internet ogni tipologia di file (quali filmati, documenti, canzoni, virus, ecc.) senza alcuna possibilità di controllo da parte dell'Associazione;
- qualora per la connessione alla rete Internet si utilizzino collegamenti wireless (ossia senza fili, mediante router dotati di antenna Wi-Fi), proteggere gli stessi impostando una chiave d'accesso, onde impedire che soggetti terzi, esterni all'Associazione, possano illecitamente collegarsi alla rete Internet tramite i router della stessa e compiere illeciti ascrivibili ai Dipendenti;
- prevedere un procedimento di autenticazione mediante username e password al quale corrisponda un profilo limitato della gestione di risorse di sistema, specifico per ognuno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;
- limitare l'accesso alla rete informatica associativa dall'esterno, adottando e mantenendo sistemi di autenticazione diversi o ulteriori rispetto a quelli predisposti per l'accesso interno dei Dipendenti e degli altri soggetti eventualmente autorizzati;

e. limitare gli accessi alla stanza server unicamente al personale autorizzato;

f. effettuare, qualora le esigenze lo richiedano, in presenza di accordi sindacali che autorizzino in tale senso e ove possibile ai sensi di legge, controlli ex ante ed ex post sulle attività effettuate dal personale sulle reti;

g. richiamare periodicamente in modo inequivocabile i propri Dipendenti, anche attraverso apposita attività di formazione, ad un corretto utilizzo degli strumenti informatici in proprio possesso.

2) Gestione del sito internet, delle banche dati e attività di marketing e comunicazione

L'Associazione, al fine di limitare quanto più possibile il rischio di commissione dei delitti in violazione del diritto d'autore:

a. disciplina attraverso procedure o policy le modalità attraverso le quali modificare il sito internet dell'Associazione;

b. indica specificatamente quali figure interne partecipino al processo decisionale di modifica del sito internet associativo e quali figure siano invece demandate ad attuare effettivamente le modifiche;

c. fornisce alle figure associative interessate adeguata informazione circa le potenziali rischiosità in materia di responsabilità amministrativa degli enti connesse all'attività di configurazione del sito internet associativo e di pubblicazione di materiale informativo e pubblicitario.

Capitolo 5

I controlli dell'OdV

5.1 Il controllo in generale

I compiti di vigilanza dell'OdV sull'osservanza del Modello per quanto concerne i delitti di cui all'art. 24-bis e all'art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001 sono i seguenti:

- svolgere verifiche periodiche sul rispetto della presente Parte Speciale e valutare regolarmente la sua efficacia a prevenire la commissione dei delitti di cui all'art. 24-bis e all'art. 25-novies del Decreto 231; con riferimento a tale punto, l'OdV conduce controlli a campione sulle attività potenzialmente a rischio di Delitti Informatici e Delitti in violazione del Diritto d'Autore, diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello e, in particolare, alle procedure interne in essere;
- proporre che vengano aggiornate le procedure relative alla prevenzione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore di cui alla presente Parte Speciale, anche in considerazione del progresso e dell'evoluzione delle tecnologie informatiche;
- proporre e collaborare alla predisposizione delle procedure di controllo relative ai comportamenti da seguire nell'ambito delle Attività Sensibili individuate nella presente Parte Speciale;
- monitorare il rispetto delle procedure e la documentazione interna per la prevenzione dei Delitti Informatici e dei Delitti in violazione del Diritto d'Autore in costante coordinamento con le funzioni di controllo;
- consultarsi con i responsabili delle varie attività ed invitare periodicamente gli stessi a relazionare alle riunioni dell'OdV;
- esaminare le segnalazioni di presunte violazioni del Modello ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari o opportuni;
- conservare traccia dei flussi informativi ricevuti, e delle evidenze dei controlli e delle verifiche eseguite.

A tal fine, all'OdV, viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

PARTE SPECIALE - D -

Reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

DEFINIZIONI

Si rinvia alle definizioni di cui alla Parte Generale, fatte salve le ulteriori definizioni contenute nella presente Parte Speciale.

~ **Bs - Ohsas 18001 o British Standard:** British Standard OHSAS 18001, edizione 2007.

~ **Datore di Lavoro:** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il Lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il Lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità, in virtù di apposita delega, dell'organizzazione stessa o del singolo settore in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

~ **Decreto Sicurezza:** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

~ **DVR o Documento di Valutazione dei Rischi:** il documento redatto dal Datore di Lavoro contenente una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa e i criteri per la suddetta valutazione, l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati a seguito di tale valutazione, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere, nonché l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

~ **Lavoratori:** persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione dell'Associazione.

~ **Linee guida Uni-Inail:** le linee guida elaborate dall'UNI e dall'INAIL per la costituzione volontaria da parte delle imprese di un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001.

~ **Reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro:** i reati di cui all'art. 25-septies del D. Lgs. 231/2001, ovvero l'omicidio colposo (art. 589 cod. pen.) e le lesioni personali gravi o gravissime (art. 590 terzo comma cod. pen.) commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

~ **SSL:** Salute e Sicurezza dei Lavoratori.

CAPITOLO 1

Le fattispecie dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. 231/2001)

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro indicati all'art. 25-septies del Decreto.

Tale articolo, originariamente introdotto dalla legge 3 agosto 2007 n. 123, e successivamente sostituito ai sensi dell'art. 300 del Decreto Sicurezza, prevede l'applicazione di sanzioni pecuniarie ed interdittive alle associazioni i cui esponenti commettano i reati di cui agli artt. 589 (omicidio colposo) e 590 terzo comma (lesioni personali colpose gravi o gravissime) del codice penale, in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro. Le fattispecie delittuose inserite all'art. 25-septies riguardano unicamente le ipotesi in cui l'evento sia stato determinato non già da colpa di tipo generico (per imperizia, imprudenza o negligenza), bensì da "colpa specifica" che richiede che l'evento si verifichi a causa della inosservanza delle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

OMICIDIO COLPOSO (ART. 589 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto cagionato per colpa la morte di altro soggetto.

LESIONI PERSONALI COLPOSE GRAVI O GRAVISSIME (ART. 590 COMMA 3 C. P.)

Il reato si configura ogni qualvolta un soggetto, in violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagioni per colpa ad altro soggetto lesioni gravi o gravissime.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 583 c. p., la lesione è considerata grave nei seguenti casi:

- 1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- 2) se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 583 cod. pen., la lesione è considerata invece gravissima se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
- la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Al fine di garantire l'adozione di un valido presidio avverso la potenziale commissione dei Reati di cui all'art. 25-septies del Decreto, l'Associazione ha deciso di dotarsi anche della presente Parte Speciale, in conformità a quanto disposto dall'art. 30 del Decreto Sicurezza.

Ai sensi del suddetto articolo "in sede di prima applicazione i modelli di organizzazione definiti conformemente alle Linee Guida Uni-Inail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro del 28 settembre 2001, o al British Standard OHSAS 18001-2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al presente articolo per le parti corrispondenti".

Si fa presente come nella predisposizione di tale Parte Speciale si sia, comunque, tenuto conto dei principi cardine di entrambi i sistemi di gestione, al fine di garantire il rispetto da parte dei Destinatari di regole minime di comportamento in relazione alla determinazione della politica in tema di sicurezza, alla relativa pianificazione degli obiettivi, alla messa in atto di opportune azioni di monitoraggio, alla sensibilizzazione del personale e, infine, al periodico riesame del sistema in essere al fine di valutarne la sua efficacia ed efficienza.

CAPITOLO 2

Attività Sensibili nell'ambito dei reati di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro

Partendo dall'assunto che tutte le aree e tutti gli ambienti fisici nei quali si svolge attività lavorativa per l'Associazione in rapporto di dipendenza o di collaborazione, nonché le attività lavorative esterne svolte per conto dell'Associazione medesima, sono esposti al rischio infortunistico, notevole importanza assumono le attività di verifica degli adempimenti richiesti dalle normative antinfortunistiche e di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché di previsione delle procedure informative sulla gestione delle strutture (locali, arredi, ecc.) e sulla valutazione sanitaria degli ambienti di lavoro.

Di seguito sono elencate le attività già esposte nella Parte Generale del presente Modello che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati di cui al D.Lgs. 231/2001:

1) adempimento degli obblighi normativi in materia di salute e sicurezza sul lavoro:

L'attività si presenta a rischio con particolare riferimento all'adempimento di tutti gli obblighi normativi previsti dal Decreto Sicurezza in relazione a:

- attività svolte dal personale dipendente presso la sede dell'Associazione alla quale sono connessi i tipici rischi d'ufficio (es. postura, video terminale ecc.);
- attività svolte da personale esterno presso la sede dell'Associazione, quali ad esempio i fornitori di servizi in base a contratti di appalto, d'opera o di somministrazione (art. 26 del Decreto Sicurezza).

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette Aree a Rischio sono rimesse alla competenza e alla verifica da parte della FLAEI secondo quanto indicato nella Parte Generale del Modello.

CAPITOLO 3

Regole e principi procedurali specifici

3.1 Principi di comportamento

Al fine di consentire l'attuazione dei principi finalizzati alla protezione della salute e della sicurezza dei Lavoratori, così come individuati dall' art. 15 del Decreto Sicurezza ed in ottemperanza a quanto previsto dagli artt. 18, 19 e 20 del medesimo decreto, l'Associazione provvede a porre in essere le seguenti azioni.

A) LA POLITICA IN TEMA DI SICUREZZA

La politica per la sicurezza e salute sul lavoro adottata dall'Associazione si pone come obiettivo quello di enunciare i principi cui si ispira ogni azione e a cui tutti devono attenersi in rapporto al proprio ruolo e alle responsabilità assunte all'interno dell'Associazione, nell'ottica della salute e sicurezza di tutti i Lavoratori.

Tale politica deve contenere:

- una chiara affermazione della responsabilità dell'intera Associazione, dal Datore di Lavoro al singolo Lavoratore, nella gestione delle tematiche relative alla salute e sicurezza sul lavoro, ciascuno per le proprie attribuzioni e competenze;
- l'impegno a considerare tali tematiche come parte integrante della gestione associativa;

- l'impegno al miglioramento continuo e alla prevenzione;
- l'impegno a fornire le risorse umane e strumentali necessarie;
- l'impegno a garantire che i Destinatari, nei limiti delle rispettive attribuzioni, siano sensibilizzati a svolgere la propria attività nel rispetto delle norme sulla tutela della salute e sicurezza;
- l'impegno al coinvolgimento e alla consultazione dei Lavoratori, anche attraverso il RLS;
- l'impegno a un riesame periodico della politica per la salute e sicurezza adottato al fine di garantire la sua costante adeguatezza alla struttura organizzativa dell'Associazione.

B) IL PROCESSO DI PIANIFICAZIONE

L'Associazione, con cadenza periodica:

- definisce gli obiettivi, finalizzati al mantenimento e/o miglioramento delle misure di prevenzione e protezione;
- predispone un piano per il raggiungimento di ciascun obiettivo, l'individuazione delle figure/strutture coinvolte nella realizzazione del suddetto piano e l'attribuzione dei relativi compiti e responsabilità;
- definisce le risorse, anche economiche, necessarie;
- prevede le modalità di verifica dell'effettivo ed efficace raggiungimento degli obiettivi.

C) L'ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA

L'Associazione si dota di un sistema organizzativo per la gestione della salute e sicurezza sul lavoro che presenti le seguenti caratteristiche:

a) **Definizione dei compiti e delle responsabilità**: nella definizione dei compiti organizzativi e operativi dei Lavoratori, devono essere esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse e i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza in materia di SSL.

Si riportano qui di seguito gli adempimenti che, in attuazione dei principi sopra descritti e della normativa applicabile, sono posti a carico del:

• Datore di Lavoro: al Datore di Lavoro dell'Associazione sono attribuiti tutti gli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, tra cui i seguenti compiti non delegabili:

1) valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori;

2) elaborare, all'esito di tale valutazione, un Documento di Valutazione dei Rischi (da custodirsi presso la sede) contenente tra l'altro:

i. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

ii. l'indicazione delle eventuali misure di prevenzione e di protezione attuate e degli eventuali dispositivi di protezione individuale adottati a seguito della suddetta valutazione dei rischi (artt. 74-79 Decreto Sicurezza);

iii. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

iv. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare nonché dei ruoli dell'organizzazione che vi debbono provvedere.

Al Datore di Lavoro sono attribuiti numerosi altri compiti dallo stesso delegabili a soggetti qualificati. Tali compiti, previsti dal Decreto Sicurezza, riguardano, tra l'altro: a) la designazione dei Lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione delle emergenze; b) l'adempimento degli obblighi di informazione, formazione e addestramento; c) la convocazione della riunione periodica di cui all'art. 35 del Decreto Sicurezza; d) l'aggiornamento delle misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, etc.

In relazione a tali compiti, ed a ogni altro compito affidato al Datore di Lavoro che possa essere da questi delegato ai sensi del Decreto Sicurezza, la suddetta delega è ammessa con i seguenti limiti e condizioni: a) che essa risulti da atto scritto recante data certa; b) che il delegato possieda tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate; e d) che essa attribuisca al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate.

b) **Informazione e formazione:** l'informazione e la formazione costituiscono azioni indispensabili per un funzionamento efficiente del sistema di gestione della salute e sicurezza. Attraverso tali azioni, infatti, tutti i lavoratori e i soggetti coinvolti nel sistema organizzativo di gestione della salute e sicurezza acquisiscono coscienza e conoscenza degli adempimenti connessi volti a tutelare la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro nonché delle proprie specifiche responsabilità.

• **Informazione:** l'informazione che l'Associazione riserva ai Destinatari deve essere facilmente comprensibile e deve consentire agli stessi di acquisire la necessaria consapevolezza in merito a:

a) le conseguenze derivanti dallo svolgimento della propria attività non conformemente alle regole adottate dall'Associazione in tema di SSL;

b) il ruolo e le responsabilità che ricadono su ciascuno di essi e l'importanza di agire in conformità con la politica associativa, le procedure in materia di sicurezza e ogni altra prescrizione relativa al sistema di SSL adottate dall' Associazione, nonché ai principi indicati nella presente Parte Speciale.

Ciò premesso, l'Associazione, in considerazione dei diversi ruoli, responsabilità e capacità e dei rischi cui è esposto ciascun Dipendente, è tenuta ai seguenti oneri informativi:

- fornisce adeguata informazione ai dipendenti e nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e collaboratori) circa i rischi specifici dell'attività associativa, per quanto limitati, sulle conseguenze di questi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate;
- mantiene evidenza dell'informativa erogata per la gestione del pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi, verbalizzando anche ogni eventuale incontro;
- documenta formalmente l'informazione e l'istruzione per l'uso delle attrezzature di lavoro messe a disposizione dei Lavoratori;
- organizza periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza sul lavoro;

Di tutta l'attività di informazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione.

- **Formazione:** in relazione alle attività di formazione, l'Associazione:
 - fornisce adeguata formazione a tutti i dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro;
 - prevede che al termine delle attività di formazione siano effettuate esercitazioni o questionari di valutazione;
 - organizza corsi di formazione che siano adeguati ai rischi della mansione cui i Lavoratori sono in concreto assegnati;
 - organizza corsi di formazione specifica per gli addetti a particolari compiti in materia di prevenzione e protezione (addetti prevenzione incendi, addetti all'evacuazione, addetti al pronto soccorso);
 - organizza periodiche esercitazioni di evacuazione di cui deve essere data evidenza (verbalizzazione dell'avvenuta esercitazione con riferimento a partecipanti, svolgimento e risultanze).

Di tutta l'attività di formazione sopra descritta deve essere data evidenza su base documentale, anche mediante apposita verbalizzazione, e deve essere ripetuta periodicamente.

c) **Comunicazione. flusso informativo e cooperazione:** al fine di dare maggior efficacia al sistema organizzativo adottato per la gestione della sicurezza e quindi alla prevenzione degli infortuni sul luogo di lavoro, l'Associazione si organizza per garantire un adeguato livello di circolazione e condivisione delle informazioni tra tutti i Lavoratori.

A tal proposito l'Associazione adotta un sistema di comunicazione interna che prevede due differenti tipologie di flussi informativi:

- **dal basso verso l'alto:** il flusso dal basso verso l'alto è garantito mettendo a disposizione apposite schede di segnalazione attraverso la compilazione delle quali ciascuno dei Lavoratori ha la possibilità di portare a conoscenza dell'Associazione osservazioni, proposte ed esigenze di miglioramento inerenti alla gestione della sicurezza;
- **dall'alto verso il basso:** il flusso dall'alto verso il basso ha lo scopo di diffondere a tutti i Lavoratori la conoscenza del sistema adottato dall'Associazione per la gestione della sicurezza nel luogo di lavoro.

A tale scopo l'Associazione garantisce ai Destinatari un'adeguata e costante informativa attraverso la predisposizione di comunicati da diffondere internamente e l'organizzazione di incontri periodici che abbiano ad oggetto:

- eventuali nuovi rischi in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- modifiche nella struttura organizzativa adottata dall'Associazione per la gestione della salute e sicurezza dei Lavoratori;
- contenuti delle procedure adottate per la gestione della sicurezza e salute dei Lavoratori;
- ogni altro aspetto inerente alla salute e alla sicurezza dei Lavoratori.

D) DOCUMENTAZIONE

L'Associazione dovrà provvedere alla conservazione, sia su supporto cartaceo che informatico, dei seguenti documenti:

- il Documento di Valutazione dei Rischi che indica la metodologia con la quale si è proceduto alla valutazione dei rischi e contiene il programma delle misure di mantenimento e di miglioramento.

L'Associazione è altresì chiamata a garantire che:

- venga conservata la documentazione inerente a leggi, regolamenti, norme antinfortunistiche attinenti all'attività associativa;
- venga conservata ogni procedura adottata dall'Associazione per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

E) L'ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

L'Associazione deve assicurare un costante ed efficace monitoraggio delle misure di prevenzione e protezione adottate sui luoghi di lavoro. A tale scopo l'Associazione:

- assicura un costante monitoraggio delle misure preventive e protettive predisposte per la gestione della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- assicura un costante monitoraggio dell'adeguatezza e della funzionalità di tali misure a raggiungere gli obiettivi prefissati e della loro corretta applicazione;
- compie approfondite analisi con riferimento ad ogni infortunio sul lavoro verificatosi, al fine di individuare eventuali lacune nel sistema di gestione della salute e della sicurezza e di identificare le eventuali azioni correttive da intraprendere.

Al fine di adempiere adeguatamente all'attività di monitoraggio ora descritta, l'Associazione, laddove la specificità del campo di intervento lo richiedesse, farà affidamento a risorse esterne con elevato livello di specializzazione.

L'Associazione garantisce che gli eventuali interventi correttivi necessari vengano predisposti nel più breve tempo possibile.

F) IL RIESAME DEL SISTEMA

Al termine dell'attività di monitoraggio di cui alla precedente paragrafo, il sistema adottato dall'Associazione per la gestione della salute e sicurezza dei lavoratori è sottoposto ad un riesame periodico da parte del Datore di Lavoro, al fine di accertare che lo stesso sia adeguatamente attuato e garantisca il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Della suddetta attività di riesame e degli esiti della stessa deve essere data evidenza su base documentale.

CAPITOLO 4

I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifiche verifiche a seguito delle segnalazioni ricevute (per le quali si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV può:

- (a) partecipare agli incontri organizzati dall'Associazione tra le funzioni preposte alla sicurezza valutando quali tra essi rivestano rilevanza per il corretto svolgimento dei propri compiti;
- (b) accedere a tutta la documentazione associativa disponibile in materia.

L'Associazione istituisce altresì a favore dell'Organismo di vigilanza flussi informativi idonei a consentire a quest'ultimo di acquisire le informazioni utili per il monitoraggio degli infortuni, delle criticità nonché notizie di eventuali malattie professionali accertate o presunte.

L'Organismo di Vigilanza, nell'espletamento delle attività di cui sopra, può avvalersi di tutte le risorse competenti nell'Associazione.

PARTE SPECIALE - E -

Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Reati di razzismo e xenofobia

Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Capitolo 1

I Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La presente Parte Speciale si riferisce all'estensione della responsabilità amministrativa per alcune ipotesi di Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare di cui all'art. 25-duodecies del D. Lgs 231/2001, a seguito della Legge 161/2017 di modifica del Codice antimafia (D. Lgs 159/2011) e della Legge Europea 2017 (167/2017), nonché ai Reati di razzismo e xenofobia di cui all'introdotta art. 25-terdecies del D. Lgs 231/2001, con l'introduzione, a seguito della Legge Europea 2017 (167/2017) e del D.Lgs. 21/2018, dell'art. 604-bis del Codice penale, nonché all'estensione dei Reati contro la personalità individuale di cui all'articolo 25-quinquies del D. Lgs 231/2001, con l'introduzione, tramite la Legge 199/2016, dell' art. 603-bis del Codice penale "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro", meglio noto come caporalato.

Le suddette fattispecie di reato, sebbene tutelino beni giuridici diversi (1), vengono tutte trattate nella presente Parte Speciale poiché:

- sono risultate a rischio nell'ambito delle medesime Attività Sensibili (ad esempio, attività istituzionali, selezione del personale e gestione del rapporto di lavoro);
- la commissione delle stesse può essere impedita attraverso l'attivazione dei medesimi presidi (ad esempio, procedure di verifica delle attività istituzionali al fine di evitare propaganda o istigazione discriminatoria e dei rapporti di lavoro).

(1) Mentre i reati impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare rientrano nella categoria dei "delitti contro la fede pubblica", i reati razzismo e xenofobia nei "delitti contro l'eguaglianza", i reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro nei "delitti contro la personalità individuale".

1.1. Le fattispecie dei reati di Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D. Lgs. 231/2001)

Per Reati di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, sono stati introdotti tre commi nell'art 25-duodecies del D. Lgs 231/2001 che prevedono quale reato presupposto l'impiego di cittadini di Paesi terzi in cui soggiorno sia irregolare, estendendo la responsabilità anche ad ulteriori delitti qui di seguito descritti:

Art. 22 comma 12-bis della Legge 6 marzo 1998, n. 286 (Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero)

12-bis. Il reato si configura quando il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da sei mesi a tre anni e la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato, aumentate da un terzo alla metà.

Art. 12 commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 della Legge 6 marzo 1998, n. 286 (Testo unico sulla disciplina dell'immigrazione e delle norme sulla condizione dello straniero) - Disposizioni contro le immigrazioni clandestine

Comma 3. Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuova, diriga, organizzi, finanzi o effettui il trasporto di stranieri nel territorio dello Stato ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente l'ingresso nel territorio dello Stato, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da cinque a quindici anni e la multa di 15.000 euro per ogni persona nel caso in cui:

- a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
- b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
- d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
- e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplosive.

Comma 3-bis. Se il soggetto commette i fatti di cui al sopra riportato comma 3, ricorrendo due o più delle ipotesi di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) del medesimo comma, la pena ivi prevista è aumentata.

Comma 3-ter. La pena detentiva è aumentata da un terzo alla metà e si applica la multa di 25.000 euro per ogni persona se i fatti di cui al comma 3:

- a) sono commessi al fine di reclutare persone da destinare alla prostituzione o comunque allo sfruttamento sessuale o lavorativo ovvero riguardano l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento;
- b) sono commessi al fine di trarne profitto, anche indiretto.

Comma 5. Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, favorisca la permanenza di questi nel territorio dello Stato in violazione delle norme del presente testo unico.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione fino a quattro anni e la multa fino a euro 15.493 (lire trenta milioni).

Quando il fatto è commesso in concorso da due o più persone, ovvero riguarda la permanenza di cinque o più persone, la pena è aumentata da un terzo alla metà.

1.2. Reati di razzismo e xenofobia (Art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001)

I reati di razzismo e xenofobia sono stati introdotti nel D. gs 231/2001 dal nuovo articolo 25-terdecies - a seguito della Legge europea 167/2017 e del D. Lgs. 21/2018 - a norma del quale l'ente risponde di alcuni dei delitti di cui all'articolo 604 bis del Codice penale che sanziona, tra l'altro, la propaganda di idee fondate

sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la partecipazione, promozione o direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per i medesimi motivi.

I reati di razzismo e xenofobia previsti dall'art. 25-terdecies del D.Lgs. 231/2001 ricomprendono, quindi, la seguente fattispecie di reato:

604-bis Codice penale - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona che propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punita con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona che, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi è punita con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Essendo vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, la persona che partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punita, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni, mentre coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni.

Si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale.

604-ter Codice penale - Circostanza aggravante

Per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità la pena è aumentata fino alla metà.

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall'articolo 98, concorrenti con l'aggravante di cui al primo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante.

1.3. Reati di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (Art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001)

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro, meglio noto come caporalato, è stato introdotto, quale reato presupposto all'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001 dalla Legge 199/2016, la quale ha allargato notevolmente le maglie della fattispecie di cui all'articolo 603-bis, in particolare, estendendola alle condotte di mero utilizzo, impiego e assunzione di lavoratori in condizioni di sfruttamento, anche con applicazione alle piccole realtà di per sé estranee al fenomeno del caporalato.

Il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro ricomprende, quindi, le fattispecie previste:

603-bis del Codice penale - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la persona che:

1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;

2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno, è punita con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.

In particolare, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;

2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;

3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;

4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;

2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;

3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Capitolo 2.

Attività Sensibili nell'ambito dei reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro

La FLAEI, in ragione dell'attività svolta, non esclude del tutto il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-duodecies, all'art. 25-terdecies e dell'art. 604 bis del codice penale ricompreso nell'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono, pertanto, qui di seguito le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi i reati di cui sopra.

1. Costituzione del rapporto di lavoro

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare e di intermediazione illecita.

2. Gestione del rapporto di lavoro

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità di sfruttamento del lavoro, attraverso la mancata corresponsione di retribuzioni rispondenti ai contratti nazionali o territoriali, il mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro, il periodo di riposo e le ferie, la mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, nonché condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni degradanti.

3. Attività istituzionale

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che all'interno dell'associazione si realizzi la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, l'istigazione a commettere atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché la partecipazione, promozione o direzione di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per i medesimi motivi.

In particolare, l'Associazione potrà essere chiamata a rispondere di tali ipotesi delittuose soltanto qualora la propaganda, l'istigazione o l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, siano fondati, in tutto o in parte, sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah, dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra.

Capitolo 3

Regole e principi procedurali

3.1. Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte speciale è che i Dipendenti, gli Organi associativi, i Consulenti e i Partner dell'Associazione si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle procedure cui la medesima fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato di cui agli artt. 25-duodecies, 25-terdecies e 604 bis del codice penale ricompreso nell'art. 25-quinquies del D.Lgs. 231/2001.

3.2. Principi generali di comportamento

I Dipendenti, gli Organi Associativi, i Consulenti, i Partner dell'Associazione dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro e allo svolgimento dell'attività istituzionale da parte dei propri organismi;

L'Associazione, a sua volta, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro:

1. adotta specifiche procedure per la costituzione e la gestione dei rapporti di lavoro;
2. effettua controlli sia formali sia sostanziali sulla costituzione e gestione dei rapporto di lavoro;
3. effettua un costate e regolare monitoraggio sull'attività istituzionale da parte dei propri organismi.

Capitolo 4

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali previste nel precedente Capitolo 3, devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

1) Costituzione del rapporto di lavoro

L'Associazione adotta una specifica procedura per la costituzione del rapporto di lavoro, finalizzata a garantire che il processo avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, pari opportunità di accesso, professionalità e affidabilità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto agli altri.

A tal fine, la procedura prevede:

- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione, oltreché dei requisiti di onorabilità (ad esempio, certificato penale) e professionalità (informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico dei candidati), anche della sussistenza di un regolare permesso di soggiorno, ovvero che lo stesso non sia scaduto, revocato o annullato e che, nei termini di legge, sia stato rinnovato.

2) Gestione del rapporto di lavoro

L'Associazione adotta linee guida per la regolazione del rapporto di lavoro che prevedano:

- l'impegno reciproco delle Parti contrattuali a comunicare e/o a verificare la permanenza della sussistenza dei requisiti necessari, ovvero che il permesso non sia scaduto, revocato o annullato e che, nei termini di legge, sia stato rinnovato;
- l'impegno a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire lo sfruttamento del lavoro, attraverso la mancata corresponsione di retribuzioni rispondenti ai contratti nazionali o territoriali (con esclusione dei rapporti di volontariato), il mancato rispetto della normativa sull'orario di lavoro, il periodo di riposo e le ferie, la mancata applicazione delle norme in materia di sicurezza e igiene dei luoghi di lavoro, nonché condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza e situazioni degradanti.

3) Attività istituzionale

L'Associazione adotta linee guida per l'attività istituzionale da parte dei propri organismi che prevedano:

- il divieto di propagandare idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, di istigare a commettere atti di discriminazione, violenza o provocazione alla violenza, per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, nonché di partecipare, promuovere o dirigere altre organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza.

Capitolo 5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il rispetto delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure elaborate a prevenire il rischio di commissione dei Reati di impiego di cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, razzismo e xenofobia e intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
- b) proporre eventuali modifiche nelle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti dell'operatività e dell'organizzazione dell'Associazione;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da qualsiasi esponente dell'Associazione o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.

PARTE SPECIALE - F -

Reati Tributari

Capitolo 1

I Reati Tributari

La presente Parte Speciale si riferisce all'estensione della responsabilità amministrativa legata alla commissione di reati tributari, introdotta dal Decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla Legge 19 dicembre 2019 n. 157.

A tal fine, è stato inserito dall'articolo 39, comma 2 del D.L. 124/2019, convertito dalla Legge 157/2019, l'articolo 25-quinquiesdecies tra i reati che, in base al decreto legislativo n. 231/2001, costituiscono presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Detta introduzione è la conseguenza della Direttiva 2017/1371, approvata dal Parlamento europeo il 5 luglio 2017 recante "norme minime riguardo alla definizione di reati e di sanzioni in materia di lotta contro la frode e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione" (direttiva Pif) - recepita nel nostro Paese con la Legge 4 ottobre 2019 n. 119, di delegazione europea 2018 - laddove è stato previsto l'obbligo per gli Stati membri di introdurre le misure necessarie affinché le persone giuridiche, nel cui interesse siano commessi i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione (tra questi le frodi Iva), possano esserne ritenute responsabili.

Il legislatore ha esteso l'intervento, prevedendo la responsabilità dell'ente anche per fatti ulteriori e diversi dalle frodi dell'IVA.

1.1. Le fattispecie dei reati tributari (Art. 25-quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001)

Per i reati tributari è stato introdotto l'art. 25-quinquiesdecies del D. Lgs 231/2001, che include non tutte le fattispecie previste dal D.lgs n.74/2000, ma non solo quelle in materia di IVA:

Art. 2. del D.Lgs. 10-3-2000 n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Il reato si configura nel caso in cui un soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

La pena prevista per il soggetto che realizzi la fattispecie criminosa è la reclusione da 4 a 8 anni, mentre se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 3. del D.Lgs. 10-3-2000 n. 74 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Fuori dai casi del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi

attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

- a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;
- b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali.

Art. 8. del D.Lgs. 10-3-2000 n. 74 - Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Commette il reato ed è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

L'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

Art. 10. del D.Lgs. 10-3-2000 n. 74 - Occultamento o distruzione di documenti contabili

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette il reato ed è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Art. 11. del D.Lgs. 10-3-2000 n. 74 - Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (40)

Commette il reato ed è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Analogamente è punito chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare

complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Capitolo 2.

Attività Sensibili nell'ambito dei reati tributari

La FLAEI, in ragione dell'attività svolta, non può escludere il rischio di commissione dei Reati di cui all'art. 25-quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

Si descrivono, pertanto, qui di seguito le Attività Sensibili nell'ambito delle quali potrebbero essere astrattamente commessi i reati di cui sopra.

1. Predisposizione dei documenti contabili

L'attività si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che nella predisposizione di detti documenti contabili vengano:

- indicate operazioni inesistenti registrate nelle scritture contabili obbligatorie, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- compiute operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- emesse o rilasciate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto;
- occultate o distrutte in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione a terzi,;
- alienati simulatamente o compiuti altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte;
- indicate nella documentazione presentata, in caso di procedura di transazione fiscale, elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori.

2. Conservazione delle scritture e dei documenti contabili

L'attività di conservazione delle scritture contabili o dei documenti obbligatori si presenta potenzialmente a rischio in relazione alla possibilità che, anche accidentalmente, non si provveda ad una adeguata tenuta della documentazione necessaria da conservare.

3. Pagamento dei tributi

L'attività di pagamento dei tributi deve essere improntata alla massima correttezza, evitando di alienare e compiere altri atti fraudolenti sui propri o altrui beni, rendendo inefficace la procedura di riscossione coattiva da parte dell'amministrazione finanziaria.

Analogamente, in caso di transazioni fiscali, deve essere mantenuto un comportamento trasparente, evitando di omettere, anche accidentalmente, elementi attivi e indicando maggiori elementi passivi.

Capitolo 3

Regole e principi procedurali

3.1. Il sistema in linea generale

Obiettivo della presente Parte speciale è che i Dipendenti, gli Organi associativi, i Consulenti e i Partner dell'Associazione si adeguino a regole di condotta conformi a quanto prescritto in tale Parte Speciale e nelle procedure cui la medesima fa riferimento diretto o indiretto, al fine di prevenire comportamenti riconducibili alle fattispecie di reato di cui all'art. 25- quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001.

3.2. Principi generali di comportamento

I Dipendenti, gli Organi Associativi, i Consulenti, i Partner dell'Associazione dovranno attenersi ai seguenti principi di condotta:

1. astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai Reati tributari;
2. astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
3. tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla predisposizione dei documenti contabili e ai rapporti con gli enti riscossori dei tributi;

L'Associazione, a sua volta, al fine di prevenire il rischio di commissione dei Reati tributari:

1. adotta specifiche procedure per la predisposizione dei documenti contabili, per la conservazione dei documenti obbligatori, per il pagamento dei tributi, anche in caso di riscossione coattiva e di transazioni fiscali e il pagamento dei tributi;
2. effettua controlli sia formali sia sostanziali sulla predisposizione dei documenti contabili, sulla conservazione dei documenti obbligatori, sul pagamento dei tributi, anche in caso di riscossione coattiva e di transazioni fiscali;
3. effettua un costante e regolare monitoraggio sulle attività di predisposizione dei documenti contabili, di conservazione dei documenti obbligatori, di pagamento dei tributi, anche in caso di riscossione coattiva e di transazioni fiscali da parte dei propri organismi.

Capitolo 4

4.1. Principi procedurali specifici

Ai fini dell'attuazione dei principi e delle regole generali previste nel precedente Capitolo 3, devono essere rispettati, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello, i principi procedurali specifici qui di seguito descritti.

1) Predisposizione dei documenti contabili

a) L'Associazione adotta una specifica procedura per la predisposizione dei documenti contabili, finalizzata a garantire che il processo avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, professionalità e affidabilità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto agli altri.

A tal fine, la procedura prevede:

- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione o specifica auto dichiarazione, della sussistenza dei requisiti di onorabilità (ad esempio, certificato penale e dei

carichi pendenti per le persone fisiche o il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le persone giuridiche) e professionalità (informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico) dei componenti degli organi interni preposti a detta predisposizione;

- l'istituzione di un registro dei Consulenti e Partner contrattuali qualificati, per i quali il processo di selezione è avvenuto in conformità alla procedura medesima e con i quali sono già stati intrapresi rapporti contrattuali;
- l'istituzione di controlli periodici sulla sussistenza e persistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consulenti e dei Partner già qualificati o per i quali si intenda provvedere al rinnovo di rapporti contrattuali.

b) I contratti stipulati dall'Associazione con Consulenti e Partner contengono clausole standard che prevedono:

- l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei Reati ivi previsti;
- l'impegno a comunicare qualsiasi commissione o coinvolgimento - accertato o in corso di accertamento da parte delle autorità giudiziarie - nella commissione di una o più fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione) da parte degli stessi di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

2) Conservazione delle scritture e dei documenti contabili

a) L'Associazione adotta linee guida per la conservazione dei documenti contabili obbligatori, finalizzate a garantire che il processo avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, professionalità e affidabilità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto agli altri.

A tal fine, la procedura prevede:

- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione o specifica auto dichiarazione, della sussistenza dei requisiti di onorabilità (ad esempio, certificato penale e dei carichi pendenti per le persone fisiche o il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le persone giuridiche) e professionalità (informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico) dei componenti degli organi interni preposti a detta conservazione;
- l'istituzione di un registro dei Consulenti e Partner contrattuali qualificati, per i quali il processo di selezione è avvenuto in conformità alla procedura medesima e con i quali sono già stati intrapresi rapporti contrattuali;
- l'istituzione di controlli periodici sulla sussistenza e persistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consulenti e dei Partner già qualificati o per i quali si intenda provvedere al rinnovo di rapporti contrattuali.

b) I contratti stipulati dall'Associazione con Consulenti e Partner contengono clausole standard che prevedono:

- l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei Reati ivi previsti;
- l'impegno a comunicare qualsiasi commissione o coinvolgimento - accertato o in corso di accertamento da parte delle autorità giudiziarie - nella commissione di una o più fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione) da parte degli stessi di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

3) Pagamento dei tributi

a) L'Associazione adotta linee guida per pagamento dei tributi, anche in caso di riscossione coattiva e di transazioni fiscali da parte dei propri organismi, finalizzate a garantire che il processo avvenga nel rispetto dei criteri di trasparenza, professionalità e affidabilità, fermo restando la prevalenza dei requisiti di legalità rispetto agli altri.

A tal fine, la procedura prevede:

- l'accertamento, anche attraverso la richiesta di apposita documentazione o specifica auto dichiarazione, della sussistenza dei requisiti di onorabilità (ad esempio, certificato penale e dei carichi pendenti per le persone fisiche o il certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato per le persone giuridiche) e professionalità (informazioni sulle esperienze pregresse nello stesso ambito di attività o settore merceologico) dei componenti degli organi interni preposti al pagamento dei tributi;
- l'istituzione di un registro dei Consulenti e Partner contrattuali qualificati, per i quali il processo di selezione è avvenuto in conformità alla procedura medesima e con i quali sono già stati intrapresi rapporti contrattuali;
- l'istituzione di controlli periodici sulla sussistenza e persistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità dei Consulenti e dei Partner già qualificati o per i quali si intenda provvedere al rinnovo di rapporti contrattuali.

b) I contratti stipulati dall'Associazione con Consulenti e Partner contengono clausole standard che prevedono:

- l'impegno reciproco delle Parti a rispettare i principi generali di cui al D.Lgs. 231/2001 al fine di prevenire la commissione dei Reati ivi previsti;
- l'impegno a comunicare qualsiasi commissione o coinvolgimento - accertato o in corso di accertamento da parte delle autorità giudiziarie - nella commissione di una o più fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001;
- la determinazione delle conseguenze derivanti dalla commissione (o dal tentativo di commissione) da parte degli stessi di una o più delle fattispecie di reato contemplate dal D.Lgs. 231/2001 (es. clausole risolutive espresse o penali).

Capitolo 5

I controlli dell'OdV

L'OdV effettua dei periodici controlli diretti a verificare il rispetto delle regole e principi contenuti nella presente Parte Speciale.

In particolare, è compito dell'Organismo di Vigilanza:

- a) monitorare l'efficacia delle procedure elaborate a prevenire il rischio di commissione dei Reati tributari;
- b) proporre eventuali modifiche nelle Attività a Rischio in ragione di eventuali mutamenti dell'operatività e dell'organizzazione dell'Associazione;
- b) esaminare eventuali segnalazioni specifiche provenienti dagli organi di controllo, da qualsiasi esponente dell'Associazione o da terzi ed effettuare gli accertamenti ritenuti necessari od opportuni in relazione alle segnalazioni ricevute.